

## LXXVIII.

## TORNATA DEL 4 AGOSTO 1893

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — Omaggi — Congedi — Discussione del progetto di legge: Riordinamento degli Istituti di emissione — Ordine del giorno proposto dalla maggioranza dell'Ufficio centrale — Discorsi dei senatori Finali, Rossi Alessandro e Lampertico.

La seduta è aperta alle ore 2 e 15 pom.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri del Tesoro, dell'agricoltura, industria e commercio. Intervengono in seguito tutti gli altri ministri, meno quello della guerra.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

**Omaggi.**

Lo stesso senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il senatore Pierantoni della pubblicazione: *La legge dei bilanci nel Governo rappresentativo*.

Il signor Plinio Platesi di un suo opuscolo dal titolo: *L'amministrazione scolastica in Italia*.

**Congedi.**

**PRESIDENTE.** I signori senatori Di Bagno, Camuzzoni, e San Severino chiedono un congedo. Se non vi sono obiezioni, questi congedi si intendono accordati.

**Discussione del progetto di legge: « Riordinamento degli Istituti di emissione » (N. 171).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Riordinamento degli Istituti di emissione.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Il senatore, segretario, Colonna-Avella legge il progetto (*Vedi stampato n. 171*).

**PRESIDENTE.** La maggioranza dell'Ufficio centrale propone il seguente ordine del giorno, il quale deve pure essere argomento della discussione generale:

**IL SENATO:**

Convinto che la vigilanza sugli Istituti di emissione costituisce la vera guarentigia della retta applicazione della legge sul loro riordinamento, e che quindi interessa conoscere fin d'ora i modi e le norme principali che si fissaranno col decreto reale da emanarsi, giusta l'art. 15, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge;

Ritiene:

Che per esercitare l'ufficio di vigilanza sugli Istituti d'emissione debba essere conservata, con la opportuna ampliamento delle facoltà oggi ad essa spettanti, la Commissione permanente istituita coll'art. 24 della legge 7 aprile 1881 per l'abolizione del corso forzato;

Ritiene:

Che debbano essere sottoposti all'esame della Commissione:

a) lo statuto della nuova Banca d'Italia, da compilarsi in conformità delle regole generali del Codice di commercio e delle leggi speciali: nel quale statuto sarà stabilito che la

sede della Società e dell'Amministrazione centrale è in Roma, che il suo Consiglio superiore d'amministrazione è composto di cittadini italiani, che ha fin d'ora una sede o succursale almeno in tutte le città capoluogo di provincia; e che il numero delle sedi o succursali sarà entro due anni portato sino a cento;

b) le modificazioni che occorresse introdurre negli statuti e regolamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia per coordinare gli uni e gli altri colla legge presente;

c) i criteri, con cui saranno accertate le operazioni in corso di questi Banchi e delle tre Banche fuse nella Banca d'Italia, diverse da quelle tassativamente indicate nell'art. 12;

d) e in generale tutti i provvedimenti indispensabili all'attuazione della legge:

Ritiene:

Che la Commissione debba dare il suo avviso sopra:

a) le norme da fissarsi con decreto reale per il cambio dei biglietti fino alla scadenza del corso legale e al momento della cessazione di esso;

b) quelle da stabilirsi parimente per decreto reale sull'esercizio delle stanze di compensazione;

c) quelle per la riscontrata che verranno fissate con decreto reale da convertirsi in legge;

d) quelle per la cessazione della emissione dei biglietti in corso, per la fabbricazione dei biglietti nuovi, per la loro somministrazione agli Istituti, sostituzione ed annullamento e per la determinazione tanto della quantità quanto dell'uso legittimo dei biglietti di scorta;

Ritiene:

Che ferma restando sempre la responsabilità del Governo la Commissione debba vigilare sul mantenimento dei limiti della circolazione e sulla riduzione di essa, sulla osservanza delle disposizioni concernenti lo sconto ordinario e quello di favore, la natura delle operazioni consentite e la liquidazione di quelle non consentite, sul mantenimento e sulla composizione della riserva, la quale nella parte non consistente in valuta metallica dovrà essere rappresentata da cambiali sull'estero scadenti entro tre mesi e pagabili in oro, e sulla liquidazione della Banca

Romana; al qual effetto dovranno sempre alla Commissione essere comunicati i risultati delle ispezioni ordinarie e straordinarie con facoltà nella Commissione stessa di promuoverne delle nuove: tutte le quali ispezioni potranno essere fatte coll'opera o coll'aiuto delle Intendenze locali di finanza. La Commissione avrà inoltre facoltà di proporre l'applicazione delle penalità comminate dalla legge pei diversi casi d'inservanza delle disposizioni di questa;

Ritiene:

Che a somiglianza di ciò che dispone il citato art. 24 della legge 7 aprile 1881, la Commissione debba alla fine d'ogni anno presentare al Parlamento una particolareggiata e documentata relazione sull'andamento degl'Istituti di emissione;

Ritiene finalmente:

Che il decreto reale da emanarsi come è detto nell'art. 15, ed informato ai concetti superiormente espressi debba essere pubblicato al più presto e presentato al Parlamento, insieme coll'altro voluto dall'art. 5, per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Finali.

Senatore FINALI, *dell'Ufficio centrale*. Signori senatori! Non mai più che in questa stagione dell'anno così insolita e così incomoda, fu d'uopo invocare l'indulgenza e la longanimità vostra, da chi voglia intrattenervi a ragionare sul presente progetto di legge. Ma l'importanza di esso è tanta nei molteplici suoi aspetti e rapporti economici e finanziari, i suoi effetti avranno una così lunga durata; e mentre essa tende a sollevare il paese a più spirabil aere e liberarlo da una situazione che ogni giorno più si aggrava, tanto sarebbe ruinoso l'effetto contrario, che non sarà, spero, da alcuno disconosciuta la necessità di discorrerne con sufficiente ampiezza, sia per riconoscere e dimostrare che le sue disposizioni sono provvide, efficaci e conducenti a buon fine, sia per avvisare a quegli emendamenti che possono completarle, correggerle e migliorarle.

Un mese fa, quando io in quest'aula aveva l'onore di riferire, il 28 giugno, intorno alla proroga bimensile, allora proposta, del corso

legale e della facoltà di emissione, intorno alla quale avevo fatto una brevissima relazione, quale l'angustia del tempo consentiva, io mi felicitava, e ne rendeva lode al Governo, perchè con quella proroga di due mesi aveva dato al Senato sufficiente ampiezza di tempo, quel tempo che è necessario a ponderato studio, e gli avrebbe lasciato libertà di proposta. Anzi, ad un collega, l'onor. Pierantoni, che osservava come il mese, nel quale siamo entrati da quattro giorni, avrebbe reso troppo moleste le nostre adunanze, io rispondeva che dei caldi del sollione, più che il Senato, si sarebbe dovuto impensierire la Camera dei deputati. Ed era naturale che ognuno così pensasse.

La materia è vasta, ponderosa, difficile: tanto che la parola non basterebbe ad esporre tutto ciò, che ciascuno intuisce, con mettersi innanzi la gravità e vastità dell'argomento, sul quale dobbiamo legiferare. Vi sono in lotta interessi, dottrine, abitudini, pregiudizi. La discussione nell'altro ramo del Parlamento procedeva agitata, tempestosa, fra turbini e fra venti,

venti contrari alla vita serena

onde l'opera, che ne venne fuori, non poteva essere migliore di quella che è.

Come poteva venirne fuori un progetto senza mende? se è sempre difficile che simil cosa avvenga in materie gravi e complesse, è più difficile ed anzi impossibile, quando le passioni politiche e gli interessi turbano la discussione.

Questa invece dovrebbe essere calma ed obbiettiva, con riguardo da una parte ai principj della scienza economica, e dall'altra parte alle condizioni di fatto.

E il Governo nel presentare il progetto di legge al Senato riconosceva che vi erano delle imperfezioni; anzi di queste indicava alcune cause.

Per verità, lo dico colla massima schiettezza dell'animo mio, in questo argomento nessun altro pensiero dovrebbe essere nelle menti, nessun intento politico negli animi, all'infuori del credito, della ricchezza, della fortuna del nostro paese (*Bene*).

Nessun errore a parer mio vi sarebbe più grave e più funesto del credere e dire che coloro i quali, come la minoranza del vostro Ufficio centrale, propongono e sostengono emendamenti, sia per migliorar la legge, sia per renderla più chiara, o per assicurarne l'esecu-

zione o per evitare il rinnovarsi di mali che tutti deploriamo, o per renderla più utile al pubblico ed alla finanza dello Stato, si atteggiino ad avversari del Ministero.

Noi questa designazione, io per il primo, la respingiamo; ed invociamo un esame sereno ed obbiettivo come è il nostro, persuasi che la questione politica in argomento di credito e di economia non è altro che un elemento perturbatore.

Se non è nuovo del tutto, è per lo meno assai raro il caso presente. Dieci persone per mandato di un'assemblea divisa nei suoi cinque Uffici sono chiamate ad esaminare un progetto di legge e a riferirne.

Su molti punti sono unanimi nel riconoscerne le imperfezioni, e gli opportuni miglioramenti. E poi si dividono in due parti quasi uguali; l'una per proporre emendamenti positivi nella legge, l'altra per accontentarsi di dichiarazioni o sue o del Governo e di un ordine del giorno.

Ma perchè questo?

Dovrei dire di non avere udito altra valutabile ragione che questa: cioè per evitare che il progetto debba tornare alla Camera dei deputati.

Basta leggerlo quest'ordine del giorno per vedere quanta parte di esso sia giusta materia di legge.

Esso poi raccoglie bensì gli emendamenti che noi proponevamo sulla costituzione della Banca d'Italia, mette insieme i suoi coi nostri sulla vigilanza agli Istituti e sopra altri punti; ma lascia in disparte altre nostre proposte riguardanti la emissione e la circolazione dei biglietti, le penalità, la liquidazione della Banca Romana ed altre.

Il legislatore, a creder nostro, manca e manca gravemente al suo ufficio, se non inseris cenella legge tutto ciò che è utile che vi sia. In fatto di legislazione ogni disposizione riconosciuta utile è anche necessaria.

I nostri colleghi della maggioranza ci fanno l'onore di riconoscere che i nostri emendamenti migliorerebbero quasi tutti la legge. Ma perchè dunque si ricusano di accoglierli?

L'istituto parlamentare delle due Camere non è fatto specialmente, anzi espressamente per questo, cioè, che i progetti di legge, passando dall'uno all'altro vengano emendati e migliorati?

I Parlamenti poi esercitano efficacemente la

loro azione, nel governo della cosa pubblica in due soli modi: o con articoli di legge, o con voti di fiducia.

Di voti di fiducia non è il caso di parlare, perchè le facoltà assolute, la piena balia data al Governo in alcuni articoli del progetto non si esauriscono ma continuano per 20 anni; anzi alcuni non sono dati al presente Ministero; ma a quello che si troverà in ufficio di qui a parecchi anni, come è per esempio la facoltà di dar norme pel cambio dei biglietti alla cessazione del corso legale che, secondo il concetto della legge, deve accadere alla fine dell'anno 1898.

E, voglia Dio, che questo avvenga! Perchè l'esperienza di molti anni ci ha insegnato che non si può molto confidare nella virtù del Governo e nella virtù degli uomini.

Infatti secondo la legge del 30 aprile 1874, il corso legale doveva cessare due anni dopo; pur rimanendo in vigore il corso forzoso dei biglietti consorziali. Che cosa invece accadde?

Di proroga in proroga si arrivò fino alla legge del 7 aprile 1881, abolitiva del corso forzoso; e questa ordinò che il corso legale cessasse col 1883. Eppoi nuovamente di proroga in proroga, il corso legale dura ancora; anzi il presente disegno di legge per provvedimento insolito e nuovo, concede il corso legale per un quinquennio, mentre in addietro non fu mai legalmente dato, altro che per un biennio.

Gli effetti del corso legale sarebbero da temere poco se il biglietto presentato alla Banca emittente per il cambio, fosse convertito in moneta legale d'oro o d'argento, come dovrebbe. Ma le Banche o non vollero, o non seppero, o non poterono adempire al loro obbligo; e il progetto che concede il corso legale per un nuovo periodo di cinque anni ha a riscontro il disagio del biglietto, che con rapida progressione ha superato il 9 per cento.

Non intendo mica attribuire a questa sola causa il disagio del biglietto o l'agio dell'oro che si voglia dire; ma per certo ne è una, ed a mio credere una delle principali. Per questo noi diamo grande importanza alle norme per il cambio fino alla scadenza del corso legale, norme che il progetto di legge lascierebbe pienamente in balia del Governo.

Guai, o signori, se si continuasse nella via

e con il metodo che si è seguito e tollerato fin qui.

Lo Stato nel 1881 fece un enorme sforzo per liberarsi del corso forzoso; contrasse un prestito che pesa sul bilancio annuale dello Stato per più di 36 milioni. Quello sforzo, pare a me; e non da ora, che non sia stato abbastanza secondato dalle Banche per rispetto al corso legale; poichè il corso legale, contro l'intento e contro le disposizioni della legge, si è convertito di fatto in corso forzoso con le conseguenze che sono palesi a tutti.

Permettetemi di fare intervenire in questa discussione un grande nome.

« Non è mestieri che io faccia avvertire, diceva il conte di Cavour il primo luglio 1851 alla Camera dei deputati, l'immensa differenza che passa fra il corso legale ed il corso forzato. Ognuno sa che in questo ciascuno è obbligato a prendere in pagamento biglietti senza aver modo di cambiare questi biglietti contro del numerario. Con il corso legale invece i particolari individui sono bensì obbligati a ricevere in carta il prezzo del loro avere, ma anche il mezzo di ottenere il cambio immediato in numerario. Cosicchè si può dire che il corso legale non fa che ritardare il cambio dei biglietti in numerario ».

Ora io vi chieggo, o signori, vogliamo contentarci della blanda parola di corso legale, e non riconoscere che noi siamo veramente in corso forzoso; poichè i biglietti delle Banche non sono convertiti e non sono stati mai realmente convertiti a presentazione, in numerario? E vogliamo permettere che sotto questa larva, questa finzione di corso semplicemente legale, questo si mantenga inalterato per cinque anni; e sia infatti corso forzoso, nonostante i 36 milioni che noi paghiamo ogni anno in conseguenza dello essersi voluti redimere dal corso forzoso? Che cosa faremo per liberarcene se alla fine del quinquennio ci troveremo nelle condizioni d'oggi?

E non sarà piuttosto vero quello che alcuni, saranno pessimisti, preveggono; cioè che quando non si adoperino mezzi positivi, seri, efficaci accompagnati da opportuna sanzione noi non avremo il cosiddetto corso legale, ma l'effettivo corso forzoso fino alla fine del ventennio?

Ma dalla presente crisi monetaria, dall'eccesso della circolazione cartacea, il corso le-

gale, anche così malinteso ed applicato, non è la sola causa.

Fin dal 1835 vi fu chi avvertiva Governo e Parlamento delle conseguenze che avrebbe avuto il cambiamento della nostra politica finanziaria con la Francia.

Fu *vox clamantis in deserto*; ma le conseguenze di quel fatto non potevano tardare a manifestarsi, dal momento che il nostro commercio colla Francia prima dei mutati rapporti, rappresentava la metà del totale nostro commercio, ed era il solo che si saldava con 100 o 150 milioni all'anno a nostro beneficio.

Vi è poi un'altra causa, e questa pesa molto sulla responsabilità del Governo.

Noi per abolire il corso forzoso ci attenemmo al sistema di fare un prestito, che è il metodo più gravoso non solo, ma anche il più pericoloso. Per eliminarne i pericoli v'era una condizione essenziale, essenzialissima; ed è questa, che dopo fatta l'abolizione del corso forzoso con un prestito e con un'introduzione artificiale di numerario dal di fuori, non si rinnovasse mai il disquilibrio fra l'entrata e la spesa dello Stato.

E di fatto la legge del 7 aprile 1881 fa solo la previsione degli avanzi di bilanci degli esercizi finanziari; e dispone che questi avanzi vadano in diminuzione dell'ammontare di quei 340 milioni di piccoli biglietti di Stato, che la legge stessa permetteva fossero creati e messi in circolazione.

Invece che cosa è avvenuto? Proprio è cominciata da quel tempo la serie dei disavanzi, la quale invano si è dissimulata sotto lo specioso titolo di movimento di capitali, e siamo arrivati al punto in cui siamo.

C'è un'altra ragione.

Il corso legale, che è così comodo agli Istituti di emissione, quando non è accompagnato in fatto dall'obbligo di fare il baratto dei biglietti in moneta, fece acquistare ai biglietti una forza artificiale di espansione; da ciò un eccesso di circolazione.

Di più la Banca Nazionale, ebbe un ben cattivo pensiero; ed essa deve segnare proprio, come il famoso venerdì nero dei banchieri di Londra, il giorno in cui risolvette di fare essa pure il credito fondiario, per mettersi in concorrenza coi Banchi di Napoli e di Sicilia i quali l'esercitavano anche prima. Ma

poi andò al di là della facoltà che aveva improvvidamente cercato di ottenere; poichè al credito fondiario non consacrò, come doveva, soltanto una parte della sua riserva, dapprima di 25 e poi di 30 milioni, ma l'immedesimò con l'Istituto.

Il Banco di Napoli e la Banca Nazionale aiutarono le frenesie delle imprese edilizie; colla larghezza della circolazione si produsse un investimento di capitali in fabbriche ed imprese o improduttive o produttive di piccolo reddito; e ne venne un grande incaglio nei due Istituti di emissione che ho nominato, in relazione al credito fondiario.

Il progetto di legge non restringe la circolazione attuale, anzi l'allarga alquanto. Comincia un periodo di restrizione dopo 4 anni il quale si compie dopo 14 anni. Chi vivrà vedrà nel 1907 la circolazione ridotta da 1,097,000,000 a 864,000.

A riscontro di questa diminuzione di circolazione deve procedere la mobilitazione dei capitali e dei portafogli delle Banche, da compiersi in 10 anni.

Sono concetti e previsioni sulle quali non è possibile fare un giudizio concreto; ma si può dire che fanno un po' troppo a fidanza con l'avvenire.

Pur troppo ci siamo abituati, non è un sistema nuovo. Abbiamo delle leggi sui lavori pubblici per strade, porti, opere idrauliche, bonifiche, ferrovie alle quali sono annesse delle tabelle, che fanno previsioni per 10 o 12 e più anni; anche per le finanze si fanno delle previsioni che arrivano fino al trentennio.

Sono belle cose, che dimostrano la fertilità dei nostri ingegni; ma abbiamo pur troppo l'esempio dei conti consuntivi che dimostrano che non vi è troppo da fidarsi neppure colle previsioni fatte a breve scadenza. E pure il sistema piace, e si crede poterlo applicare anche allo andamento del credito e delle Banche.

Mi ricordo quanto dolse a Marco Minghetti di avere osato di fare una previsione finanziaria alla distanza di cinque anni. Quintino Sella, che era un matematico, si ricusò sempre di fare previsione che andasse più in là del bilancio che presentava, e al più del successivo.

Ora le previsioni a lunga scadenza di lavori pubblici, di finanza, le estendiamo in materia di credito e di Banche, che per certo è materia

che si presta a sicure previsioni meno delle altre.

Il difetto principale della legge del 30 aprile 1874, della quale ho in parte la responsabilità, è la soverchia libertà della emissione.

La regolarità della emissione nel concetto di quella legge riposa intieramente sulla onestà e sulla correttezza delle amministrazioni bancarie. È presupposto che oggi non verrebbe in mente a nessuno; ma allora si ebbe. Però il Governo si avvide che era troppo larga questa libertà, e che qualche garanzia occorreva.

Il ministro, che succedette a me, d'accordo col suo collega che era succeduto al Minghetti, vide che bisognava completare questa parte e cercare delle garanzie. Difatti venne fuori un decreto reale del 17 settembre 1876, che prescrive alle Banche di non fare nuove emissioni, se non dietro autorizzazione del Governo, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si acconciarono a questo i due Istituti i cui direttori sono nominati dal Governo e vi si acconciò la Banca Nazionale Toscana; ma la Banca Nazionale Italiana vi si ricusò sempre, sostenendo quella sua vecchia tesi, alla quale noi cerchiamo di riparare col primo dei nostri emendamenti, cioè che per lei non vi era legge all'infuori del suo statuto. E la Banca Nazionale manteneva questa sua tesi ostinatamente, con quella risolutezza che dà la coscienza di voler usare rettamente quest'incondizionata facoltà senza restrizione.

Di questo esempio trasse partito un'altra Banca, la Banca Romana, che prima riconosceva l'autorità del decreto del 1876. Essa si appiattò dietro la Banca Nazionale, e fece a meno di domandare l'autorizzazione per le sue emissioni.

E non sempre il Governo (non accenno a nessuno dei presenti) seppe mantenere la dignità della legge e la sua autorità; anzi ci fu persino un ministro delle finanze che arrivò a concedere che lo statuto delle Banche fosse superiore al regio decreto che volle governarne la emissione.

Perciò riconosco che uno dei pregi principali di questo progetto di legge sul riordinamento bancario, che pur altri ne ha che non novero, è quello che le Banche non possano fabbricarsi da per sé i loro biglietti, ed emetterli; ma dispone che alla fabbricazione dei bi-

glietti concorrano il Governo e le Banche. E questo è detto con una locuzione giusta, cioè che alla formazione dei biglietti sia necessario il concorso dell'opera dell'uno e dell'altro.

Pare questa disposizione possa rassicurare; e rassicura infatti dopo due anni dalla pubblicazione della legge; ma nel periodo dei due anni dalla pubblicazione della legge, sino a che siano pronti i nuovi biglietti della Banca d'Italia e dei Banchi di Napoli e di Sicilia, bisognerà emettere i biglietti degli Istituti attuali per far fronte ai bisogni della circolazione ed al cambio. Perciò a noi pare indispensabile, per non correre il pericolo che uno o l'altro di questi Istituti di emissione ecceda nella circolazione, introdurre nella legge quella disposizione che, data per decreto reale, riuscì impossibile al Governo negli anni addietro di applicare. Questa è una disposizione che noi proponiamo di mettere nell'articolo ottavo del progetto.

All'ammontare della circolazione noi abbiamo portato una grandissima attenzione: e se non abbiamo proposto di diminuire nulla alla circolazione normale permessa dall'articolo 2 della legge, non possiamo a meno di osservare che la circolazione cartacea, dopo questa legge — anche adesso vi si avvicina — sarà di 1500 milioni e potrà arrivare fino ai 1600 milioni e più.

Ma se tanta sarà legalmente, evitiamo per l'amor di Dio, che sotto speciosi titoli questa emissione si possa ancora allargare.

Noi siamo sotto un enorme pericolo: per una catastrofe, per un delitto possiamo vedere inondato il nostro paese di biglietti molto al di là della circolazione consentita dalle leggi e autorizzata dall'Amministrazione bancaria; perchè le Amministrazioni bancarie collo specioso titolo di biglietti di scorta, biglietti che la legge del 1874 neppure nominava, ed erano nominati per inciso soltanto nel regolamento che fu fatto per la sua esecuzione, formano delle somme enormi.

Prenderò l'istituto maggiore: la Banca Nazionale.

Essa ha 600 milioni di circolazione. Quanti credete che ne abbia della così detta scorta? Notate che non c'è che da aprire un cassetto e farli andare sulla piazza questi biglietti. Ne ha per 900 milioni.

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 AGOSTO 1893

Nel Banco di Napoli l'una cifra e l'altra si uguagliano. Il Banco di Sicilia è anche più modesto nelle sue pretese; non ha di biglietti di scorta che il 50 per cento. Le Banche Toscane poi sono anche più modeste; perchè la Banca Toscana si contenta di un terzo e la Banca di credito, retta nel modo più severo, il più massaio, dal nostro collega Ridolfi, si contenta di una scorta per una somma minore del decimo di circolazione.

Ora abbiamo l'istituto maggiore che ha questa abitudine; e non vogliamo proprio determinare nulla intorno a queste scorte?

A me pare impossibile, che si possa ammettere un erroneo concetto, che però sarà sempre difeso dai direttori delle Banche e da chi ne piglia l'ispirazione; cioè che i biglietti di scorta devono essere una riserva della Cassa. Questo è un errore; il biglietto di scorta non deve servire ad altro che al baratto dei loro biglietti per parte degli Istituti cui si presentano per essere cambiati da grandi in piccoli, o da piccoli in grandi, e per il ritiro dei biglietti logori. Anzi non dovrebbe neppure succedere un mutamento nella quantità della circolazione; perchè tanti ne entrano quanti ne escono.

Or bene noi crediamo necessario, di fronte alla presente condizione di cose, in faccia alla abitudine contratta alla quale tengono molto tutti i direttori dei Banchi, di determinare nella legge quali siano i fini e gli usi a cui debbano servire questi biglietti di scorta; e che non può a nostro avviso esser mai quello di servire per fondi di cassa.

Se non fosse questa pretesa, questa abitudine di far servire i biglietti per fondi di cassa, credereste, o signori, che gli Istituti di emissione facessero tanto a gara per impossessarsi delle ricevitorie delle imposte dirette del Regno, e assumerle con piccolissimo premio ed anche senza premio? Coll'abitudine e col concetto, che anche i biglietti di scorta siano fondi di Cassa, è una cosa molto semplice a fare il ricevitore provinciale. Quando viene la scadenza del bimestre si apre una cassetta, si versa l'ammontare del bimestre nella tesoreria. Se gli esattori non hanno fatto il versamento tanto meglio: perchè? Perchè si piglia da loro il 4 per cento di multa.

Su questo punto sappiamo esistere diversità d'opinioni; ma per noi, per me personalmente,

non v'è in questa legge un punto più grave, più importante di questa determinazione dell'uso dei biglietti di scorta, accompagnata dalla determinazione d'un massimo al loro ammontare.

Vari erano poi i sistemi di riordinamento degli Istituti di emissione egregiamente esposti dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

Si poteva costituire un Istituto nuovo lasciandone sussistere più o meno di quelli già esistenti; si poteva ricostituire; si poteva, come si dice, edificare di nuovo, o si poteva restaurare.

Il restaurare, osserva giustamente l'onorevole relatore, lascia meno libertà all'architetto; e si è preferito restaurare con buone ragioni. Quindi noi accettiamo il concetto organico fondamentale del progetto coi pregi e coi difetti che esso ha e che sono inseparabili col fatto dell'essere un restauro anzichè una nuova edificazione.

Il progetto, nessuno credo sostenga il contrario, non risponde di certo a nessun ideale scientifico; ma però tende ad avvicinarsi ai buoni principî, a portare la circolazione e la costituzione dei Banchi in buone condizioni; e perciò è lodevole, e, ripeto, noi lo accettiamo.

Ed una delle ragioni ancora per cui merita lode il Governo per essersi attenuto a questo concetto è pur quella, che con questo mezzo si evita di fare delle liquidazioni che altrimenti si sarebbero dovute fare in non buone, anzi sfavorevoli condizioni; e si sarebbe, non lievemente, perturbato il credito, che non ha bisogno di scosse.

Una liquidazione immediata era inevitabile, ed è quella della Banca Romana, la cui passività in definitiva ricadrà a carico dello Stato resosi mallevadore per un'alta ragione morale e politica, alla quale facciamo plauso anche dei biglietti illegittimamente emessi. Ma per impedire che quest'onere dello Stato possa accrescersi per avventura di un 40 o 50 milioni al di là delle previsioni, crediamo opportuno di scrivere nell'art. 29 del progetto un emendamento il quale chiarisca il concetto della legge e non dia luogo nè a pretesti, nè a litigi.

Le altre tre Banche e i due Banchi meridionali avrebbero forse potuto rassegnarsi, a riconoscere fin da ora e subire e determinare l'am-

montare delle perdite, che si nascondono in diversa proporzione nelle quattro categorie degli impieghi diretti delle immobilizzazioni delle sofferenze e del credito fondiario.

Si è preferito lasciare i patrimoni e le attività nella loro espressione numerica, prescrivendo un regime patologico per 10 anni, a capo dei quali le Banche troveranno il risanamento.

Questo potrà essere, e confidiamo che sia.

Ma i Banchi da 18 anni sono abituati a proroghe su proroghe; per loro la scadenza nel senso che dovrebbe suonare, per chi è abituato a scontare cambiali, non ci è mai stata. Temo che di questa immobilizzazione non si daranno pensiero. Tanto più che le immobilizzazioni non sono da tutti, con eguale criterio, giudicate.

Sono pochi mesi che il direttore di un grande stabilimento di emissione, in una assemblea di azionisti, non dubitò di affermare che, a suo giudizio, le immobilizzazioni non creavano alcun pericolo per i Banchi di emissione, finchè le emissioni non toccavano il limite della circolazione.

Ne rimasi sbalordito; mi parve che questa sentenza equivallesse ad ordinare un esercito ed apprestargli le armi, nella previsione che questo esercito non farà mai la guerra. Se passa un solo biennio senza che avvengano queste smobilizzazioni, o mobilizzazioni, come giustamente preferirebbe si dicesse il mio collega Brambilla, tutta l'economia della legge va sottosopra. (*Bene*).

Dapprima vi sarà impotenza, poi vi sarà una liquidazione e non lontano una catastrofe.

Quindi assoluta necessità di osservare e fare osservare i termini per le mobilizzazioni progressive e per le progressive riduzioni di circolazione senza debolezze, senza riguardi; e se possiamo fidare che queste virtù siano nel presente Ministero, non possiamo avere la morale certezza che altrettanto sia dei ministri che saranno in questi 14 anni a capo dell'Amministrazione dello Stato.

Se noi non manteniamo rigorosamente questi termini per le progressive mobilizzazioni e per le riduzioni della circolazione, ci si ripeterà ancora una volta che noi siamo un popolo di avvocati, abili a fare le leggi ed abili del pari ad eluderne impunemente l'osservanza.

Dal modo dell'esercizio della vigilanza governativa dipende, ed in questo la minoranza dell'Ufficio centrale è d'accordo con la maggioranza, in gran parte, l'effetto utile o disastroso di questa legge.

La vigilanza del Governo deve essere operosa, assidua, provvida, oculata, austera, inflessibile.

Dove insomma avere tutte le qualità che lasciò in addietro a desiderare.

Invece il progetto di legge di questa vigilanza appena parla.

Si direbbe che l'esperienza,

che esser suol fonte ai rivi di nostr' arte,

non abbia insegnato nulla, o che le cose sino ad oggi siano andate nel miglior modo possibile.

Questo per certo non crede il Governo.

La maggioranza dell'Ufficio centrale, che in questo punto è concorde con la minoranza ha creduto di provvedere con un ordine del giorno, opinando che fra essi e noi non vi sia altro che una questione di metodo.

Essi credono di provvedere con un ordine del giorno; noi crediamo che si debba provvedere con una legge.

Però non siamo pessimisti.

Malgrado le difficoltà in cui si trovano e si troveranno gl'Istituti di emissione, sappiamo bene per rafforzarli, per ravvivarli *con l'animo che vince ogni battaglia*, sappiamo che cosa occorrerebbe. Occorrerebbe quello che invocano i popoli dopo una serie di sconfitte militari; ma di questi ausili se di rado ne dà la fortuna, la legge è impotente a crearne.

Ma altre virtù la legge, e non piccole, le ha; e perciò noi vi proponiamo una serie di emendamenti di varia importanza.

È naturale che noi non avremmo proposto i minori, se non fossimo stati persuasi della necessità dei maggiori.

Voi li conoscete i nostri emendamenti, perchè ci siamo fatti un dovere di raccogliarli, stamparli e distribuirli prima di questa discussione.

Oltre quelli che riguardano la costituzione della nuova Banca d'Italia e la vigilanza, per i quali la maggioranza invece crede provvedere con un ordine del giorno, noi ve ne proponiamo uno all'articolo ottavo per subordinare all'ap-

provazione del Governo l'emissione dei biglietti attuali di Banche, fino al giorno in cui il Governo potrà fornire alle Banche stesse i biglietti di nuova fabbricazione.

All'articolo nono, per porre un limite ai fondi di scorta, e per determinarne gli usi, noi proponiamo sia detto che i fondi di scorta non possono eccedere nel loro complesso il quinto della circolazione (somma discreta perchè per 800 milioni sono 160 milioni), nè servire ad altro uso che non sia quello del baratto dei biglietti e del ritiro dei biglietti logori e danneggiati.

All'articolo decimoterzo proponiamo un emendamento per impedire che avvenga un grave inconveniente, sul quale richiamo tutta l'attenzione del Governo.

Nell'articolo 13 è detto che quando un Istituto di emissione non abbia fatto la mobilitazione di un quinto dei suoi incagli nel primo biennio, perda il quadruplo della circolazione per la somma non mobilitata, e che altrettanto accada nel secondo biennio, e così di seguito.

Rispetto alla mobilitazione, la condizione della Banca d'Italia, ossia delle tre Banche che si uniscono, è diversa da quella dei Banchi meridionali. Le tre Banche per azioni, che si fondono, hanno specialmente dei portafogli commerciali, mentre i Banchi meridionali hanno solo per eccezione degli effetti commerciali, tranne che nelle loro sedi e succursali dell'Alta Italia.

Ora il Banco di Napoli p. e. dovrà smobilizzare o mobilitare, almeno da 120 a 125 milioni in dieci anni, cioè 25 milioni ogni biennio. Supponete che alla fine del primo biennio questo Istituto sia riuscito a soddisfare al precetto della legge solo per la metà, cioè per 12 milioni e mezzo, restano altri 12 milioni e mezzo immobilizzati, a confronto dei quali deve perdere 50 milioni di circolazione. Quest'Istituto starà in piedi, sì è no, con 50 milioni di circolazione meno; ma fate che avvenga la stessa cosa alla fine del secondo biennio, non illudiamoci, questo Istituto è condannato a morire con 100 milioni di meno in due bienni. Il Banco di Napoli non vivrà, morrà.

Non parlo della Banca d'Italia, perchè la Banca d'Italia ha un portafogli più commerciale; perchè le sue mobilitazioni sono più

facili, e poi anche perchè ha nella peggiore ipotesi una risorsa, cioè quella di domandare novanta milioni ai propri azionisti.

I Banchi di Napoli e di Sicilia possono, egli è vero, consacrare a questo gli utili annuali. Ma io non so per quale ragione (gli utili del Banco di Sicilia sono inferiori ad un milione, gli utili del Banco di Napoli, nell'ultimo biennio, furono di circa due milioni e mezzo all'anno) sono così sparuti, che i sussidi alla mobilitazione per questa via saranno esigui; onde la mia ipotesi non mi pare assurda.

E non si può mica pensare che il Governo, ispirato a quegli alti concetti politici che debbono guidarlo nelle esecuzioni delle leggi, potesse, in faccia a un danno così grave, sospendere, o temperare le disposizioni relative alla mobilitazione.

Prima di tutto non lo so neppure consigliare questo. L'ho detto prima, che il sistema della legge è congegnato intorno a queste quasi parallele operazioni di mobilitazione e di riduzione, che io non saprei consigliare deroghe. Ma anche quando il Governo lo volesse fare, lo potrebbe? Credo di no, perchè l'articolo 2 del progetto di legge, con una locuzione, che si può intendere in un senso ristrettivo, ma più facilmente in un senso largo, stabilisce che la quantità di circolazione che un Istituto perde, si accresce a quegli altri Istituti che si trovano in regola; per modo che il Governo si troverebbe senza libertà d'azione anche quando si trovasse innanzi ai pericoli ed ai danni derivanti dalla ipotesi che ho accennato.

Un altro emendamento noi proponiamo all'art 21. Oggi i tre Istituti che si fondano hanno 176 milioni di capitale versato, la legge lo fa portare a 210, e permette che possa arrivare ai 300 milioni.

Ora, non ci pare giusto che la somma delle anticipazioni che lo Stato può chiedere a queste Banche sia ragguagliata al capitale presente. L'ausilio che lo Stato in date circostanze può domandare deve stare in rapporto al capitale versato. Perchè cristallizzarlo al momento presente? È così ovvio di scrivere come prima che le anticipazioni che lo Stato può richiedere agli Istituti di emissione sia di due quinti del capitale versato! e così l'anticipazione sarà da una parte ragguagliata al capitale e starà dall'altra più in proporzione col

grande bebeficio del privilegio che lo Stato concede a questi Istituti di emissione.

Finalmente c'è l'art. 29. E su questo non faccio una lunga discussione. Quando si discuteranno gli articoli ne parlerò più a lungo. Prego però il Governo - dove sono delle menti troppo fine perchè io abbia bisogno di sviluppare questo argomento - di pensarci, perchè ne ho ragione di farlo.

Il sistema della legge è che durante i venti anni la Banca d'Italia dovrà versare alla liquidazione della Banca Romana 2 milioni all'anno, e va bene, non c'è niente da dire. Ma c'è un inciso, un comma all'art. 29 che dice: « Le anticipazioni che la Banca d'Italia dovrà fare per la liquidazione della Banca Romana frutteranno un interesse corrispondente alla metà del saggio dello sconto ».

La sostituzione dei biglietti della Banca Nazionale colla Banca d'Italia ordinata coll'articolo 26, è o non è compresa in queste anticipazioni?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sicuro.

Senatore FINALI... Allora la Banca d'Italia invece di dare 2 milioni all'anno allo Stato, come si dice nell'articolo, ne piglierà essa un mezzo milione. Da una parte piglierà circa due milioni e mezzo collo sconto sopra 100 milioni di biglietti somministrati; e dall'altra pagherà due milioni alla liquidazione della Banca Romana.

Vuol dire che mentre la legge scrive e tutto il mondo crede che la Banca d'Italia per questi 20 anni pagherà alla liquidazione della Banca Romana due milioni all'anno, in fatto prenderà essa qualche centinaio di mila lire. Ne ripareremo quando si discuterà l'art. 29, avvertendo che ogni peso addossato alla liquidazione della Banca Romana vuol dire debito dello Stato, che pagherà.

Questi emendamenti ai quali io ho accennato non li riguarda menomamente l'ordine del giorno; e quindi la votazione di questo, in qualunque modo avvenga, non pregiudica questi emendamenti.

L'ho detto già che nelle nostre proposte non v'è alcun concetto di opposizione al Governo, e basta guardare i nostri emendamenti con mente serena, per vedere che non v'è alcun concetto di opposizione.

Noi credemmo, io per il primo ho creduto, che il Governo non dovesse e non volesse recusare qualunque emendamento; lo speriamo ancora. Non è mica da avversari, è piuttosto da operatori benevoli adoperarsi con ogni forza, con ogni argomento della mente per migliorare le disposizioni di un progetto di legge, senza alterarne l'organismo.

Udii che si rimprovera ai nostri emendamenti di non essere abbastanza radicali. Di questa censura non me ne do punto pensiero; perchè se veramente più radicali fossero, ci sarebbe fatta una diversa e più fondata censura. Ed allora sì temerei, che col ritorno all'altro ramo del Parlamento il progetto potesse provocare delle discussioni che è opportuno evitare, e che certo si evitano con i nostri emendamenti che non hanno altro intento che di migliorare la legge.

In quanto, me lo permettano i miei colleghi onorevoli della maggioranza, in quanto alla teoria che dichiarazioni sue o del Governo sulle intenzioni della legge, che le promesse, che l'ordine del giorno abbiano lo stesso valore di una legge e la stessa efficacia, è una teoria sulla quale neppure so discutere. Me ne appello al sentimento ed al criterio dei miei onorevoli colleghi che compongono il Senato. (*Bene*).

L'onorevole relatore alla fine della sua abile e dotta relazione, nella quale la luce e le ombre sono distribuite con la maestria di un pittore fiorentino del cinquecento (*si ride*), ricorda che la legge del 30 aprile 1874 sulla circolazione cartacea non ebbe alcun emendamento qui in Senato. E ricorda che fu approvata integralmente e nello stesso modo anche la legge del 7 aprile 1881, che disse di por fine al corso forzoso. Ma dopo i casi della Banca Romana, in presenza di un enorme cumolo di immobilizzazioni che si è potuto fare su tutti questi Istituti, a cominciare dal più grande, col corso legale durato 18 anni senza cambio, col disagio del biglietto al 9 o 10 per cento, possiamo davvero felicitarci che il Senato non correggesse quelle due leggi imperfette e mancanti; non ne assicurasse l'osservanza contro gli arbitri e le tolleranze delle Banche stesse e del Governo?

Ma se sotto l'impero di quelle leggi potè avvenire tutto ciò che è avvenuto e tutto ciò che noi presentemente deploriamo, mi pare

che non si possa cavare un argomento di lode al Senato (e ne faceva parte anch'io) per non aver a tempo opportuno introdotto nelle leggi quei miglioramenti e quelle garanzie che erano necessarie. Ma nel 1874 io era anche ministro, e posso affermare che non avrei opposto un rifiuto ad emendamenti, che al Senato fossero parsi opportuni.

Il mio onorevole amico Barsanti avrebbe potuto ricordare anche la legge delle convenzioni ferroviarie del 1885, anch'esse approvate senza mutazione; ma da quell'uomo fine ed arguto che egli è, si è ben guardato dal farlo; perchè anche nella relazione dell'illustre senatore Saracco che propugnò la tesi del Governo, cioè di approvare le convenzioni e la rispettiva legge senza alcun mutamento, si trovano quattro brani *ritenuti* sotto le lettere A, B, C, D; ed in luogo di uno vi sono tre ordini del giorno.

Ora l'onor. Barsanti non ha bisogno di apprendere a che cosa quei ritenuti e quegli ordini del giorno abbiano servito.

Se mai non lo sapesse, lo può chiedere al Ministero dei lavori pubblici o all'avvocato generale erariale.

Ma ammettiamo pure che la vantata virtù dell'ordine del giorno sussista, che con quella si possano stabilire norme addizionali ed interpretative della legge.

In questa ipotesi la cosa sarebbe addirittura incostituzionale, perchè il fare ciò non è nella competenza di un solo dei due rami del Parlamento d'intesa col Governo.

Ben fu scritto, e deve averlo letto anche l'onorevole relatore, che l'autorità di emettere delle dichiarazioni autentiche non può spettare che a tutti insieme i corpi ai quali lo Statuto attribuisce. Non so chi possa dubitare della correttezza di questa sentenza.

Onorevoli colleghi, ho finito, e vi domando venia di avervi un po' troppo trattenuti.

Nei due stadi che ha percorso già questo progetto di legge in Senato, cioè tanto nell'Ufficio in cui io faceva parte, quanto nell'Ufficio centrale, io ho esaminato il progetto con lungo e paziente studio, cercando d'infondere negli altri i miei convincimenti.

Oggi faccio qui l'ultima prova, mosso da una profonda e sincera persuasione della mente e dell'animo, assistito anche un poco dalla

fiducia che l'opera mia possa non essere del tutto inutile. Ma qualunque cosa avvenga, io resterò senza rimorsi.

Nella mia giovinezza andai a visitare una gentile città della provincia più nota all'onorevole presidente del Consiglio, attrattovi dalla memoria del più illustre martire dello Spielberg. Entrando in un palazzo, che fu già dimora degli antichi marchesi, vidi al sommo di tutte le porte questa impresa scritta in antico francese: *Droyct quoy que il soyt.*

Quell'impresa mi rimase indelebilmente impressa nella mente. Con essa è di certo glorioso vincere, ma è anche bello ed onerato cadere (*Vivissime e prolungate approvazioni - Applausi*).

PRESIDENTE. Prego i signori senatori di riprendere i loro posti.

Senatore ROSSI. Domando che la seduta si sospenda per 5 minuti.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa. Così la riprenderemo al 31 dicembre! (*ilarità*).

PRESIDENTE. Si riprende la seduta.

Ha facoltà di parlare il senatore Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Signori senatori! Alla fisiologia del progetto di legge descritta dall'onor. Finali, noi della minoranza non abbiamo una linea da levare, nè una linea da aggiungere. Due di noi hanno attinto i loro emendamenti ad una lunga pratica negli affari, anche internazionali. Altri ha portato nelle discussioni uno spirito di osservazione sicuro, largo ed indipendente; ma chi più, chi meglio dell'onorevole Finali poteva trattare la parte tecnica come egli l'ha trattata, egli che poteva ben dire *quae ipse miserrima vidi?* E noi fummo testimoni di quei contrasti dell'animo che egli sfuggitamente accennava nella fine del suo discorso.

Il Senato ora può confrontare la fisiologia del progetto medesimo scritta dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale che è precipuo relatore della maggioranza; può confrontare quel progetto confuso del vapore acqueo di un ordine del giorno di 96 linee; ciò che non toglie che io debba tributare tutta la lode all'onorevole senatore Barsanti perchè egli ha fatto tutto il possibile per vestire d'una certa formosità la causa della impotenza. Quegli emendamenti sono nostri, egregi colleghi della maggioranza...

Senatore BOCCARDO. Ma quegli emendamenti sono nostri, onorevole collega.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Sono della minoranza quasi tutti e permettetemi che vi soggiunga che se non avete avuto la forza dell'animo di includerli nella legge, vi siete valse del numero per seppellirli vivi. Noi non vi invidiamo, e per parte nostra, come ha detto l'onorevole Finali, per parte nostra ci accontentiamo di non avere nella coscienza da lamentare nessuna resipiscenza, nessun rimorso.

Intanto, o signori, finchè non parli il Governo, noi della minoranza dobbiamo ritenere che il voto che la legge passi senz'altro alla firma del Re, non sia che il voto della maggioranza dell'Ufficio-centrale.

In quali condizioni si presenta questo progetto di legge al Senato?

Io avrei voluto che il nostro relatore fosse salito ancora più in alto che non disse. Egli avrebbe potuto dimostrare che il progetto di legge viene al Senato dopo l'atto risolutivo di una ispezione governativa, caduta come una Nemese sopra un dodicennio di operazioni abusive, parte ignote, parte segrete, parte palesi; dove per ignoranza, dove per presunzione, dove per pietà inconsulta, dove per corruzione, dove per frode.

E i vari Ministeri che si sono succeduti, anch'essi tratti da pietà inconsulta, o forse da timori di supposti maggiori guai, non osarono por mano ai rimedi. Non osarono perchè ogni controllo si era sfasciato intorno ad essi; per cui parve un atto disperato quello di legittimare l'inosservanza della legge del 1874; e, al tempo stesso, punirla col portare la tassa di circolazione da 1 a 1.44 per cento; una tassa enorme che non si è mai vista in nessun paese civile bancario. E, per colmo, mancata la vigilanza degli uomini, si è levato anche l'ultimo puntello del controllo meccanico, che era la riscontrata. Onde si è visto che una Banca, la quale, sotto il freno della riscontrata, in un anno solo, ebbe a riprendersi quattro volte i suoi 66 milioni di circolazione o lì presso, cioè, 231 milioni di biglietti suoi, si è visto dopo l'abolizione della riscontrata portare la circolazione a 137 milioni.

Le ispezioni! Oh! sì, ci furono le ispezioni, ma si sono smarrite per la via.

Saremo noi, dice la maggioranza dell'Ufficio

centrale, ossia, mi correggo, sarà la Commissione permanente di vigilanza sul corso forzoso quella che eserciterà d'ora innanzi la vigilanza.

Infatti, o signori, il pernio dell'ordine del giorno per le riforme organiche delle Banche di emissione riposa sopra la risurrezione di quella Commissione che d'ora innanzi dovrà essere come una specie di Consiglio dei Dieci.

Nata con l'articolo 24 della legge del 1881, investita di due larghi attributi, dei quali si è giovata per compilare le sue statistiche, armata per l'art. 26 della custodia delle scorte, che essa non ha mai viste, e a cui non ha mai messo mano, certo non fu dessa che abbia abolito il corso forzoso.

Siedeva, è vero, una volta all'anno, e dieciotto mesi dopo trascorso l'esercizio finanziario, si pubblicava la relazione della Commissione permanente di vigilanza sul corso forzoso, la cui scarsa efficacia, per non dire inutilità, mi piace qui ricordare, perchè una simile osservazione non sia la prima volta che io la facessi in Senato. Pur tuttavia non dubitate, avremo a momenti per oratore un Geremia dell'antica Commissione, che sarà insieme il Messia della Commissione nuova.

Intanto rilasciatisi tutti i freni della vigilanza com'io diceva, si presero a pretesto dei guai i disordini della crisi. Al pari dell'onorevole Finali che ha usato parole roventi contro la catastrofe edilizia, io dico che mai sia avvenuta più solenne mistificazione in fatto di crisi quanto col far credere che le Banche fossero state vulnerate dalla crisi edilizia poichè la furia edilizia l'hanno creata le Banche medesime. Erano uomini oscuri tutti quelli che erano alla testa delle costruzioni; fu il credito, ossia l'abuso del credito, che dette vita a questi fantocci delle costruzioni.

Un membro della maggioranza ha scritto che le Banche di emissione in quella circostanza hanno salvato il credito del paese.

No, non è vero.

Anzi da allora in poi il credito del paese ha perduto.

Ben diverso, assai diverso, è quanto succedeva in Francia nel 1889, quando Rouvier domandava alla Banca di Francia di salvare il *Comptoir d'Escompte*.

Allora si trattava di salvare gli averi sacri dei depositanti. Qui non si trattava che di an-

ciare incontro alla ingordigia di speculatori di borsa, di aggiotatori che avevano sperato di farsi ricchi in poche ore.

L'onor. Finali ha detto altresì giustissime parole riguardo al credito fondiario assunto dalla Banca Nazionale.

Mi ha sorpreso di vedere come ancora un membro della maggioranza lasciasse scritto che il credito fondiario assunto dalla Banca Nazionale non abbia punto servito a moltiplicazione di debiti, ma soltanto a conversione, a riduzione di debiti. Per me basta constatare che la Banca Nazionale col credito fondiario è uscita dalle funzioni sue di Banca di emissione.

Non basta. Abbiamo visto le Banche di emissione farsi indirettamente trasformatrici di colture di terreni, le abbiamo viste prestarsi al credito agrario, anzi farsi esse promotrici di credito agrario.

Bisogna aver perduto il senno di che cosa sono le Banche di emissione (per immaginare che esse si pongano alla testa del credito agrario).

Era pure un direttore nominato dal Governo e che meritava la fiducia perchè patriota, probo, animato da sensi sinceramente liberali, che in un congresso di Banche popolari, tenutosi in una grande città del Regno, proclamava che *il credito agrario sia da farsi e si farà*, e soggiungeva, *che la legge del credito agrario del 23 gennaio 1887, non era (pel Banco) un muro ma una siepe che occorrendo bisogna saltare*.

È lecito domandare se il direttore di una Banca di emissione poteva parlare in quel modo; ma tale era la conseguenza di quell'assoluta mancanza di controllo onde vennero sviati dal loro ufficio gli Istituti di emissione.

Le Banche di emissione si sono fatte puntello delle Banche popolari più o meno solventi, e delle cooperative, con questo risultato che le sofferenze dei loro portafogli si sono comunicate anche a quelli delle Banche di credito; per cui se si volesse fare delle severe indagini, si vedrebbe che i portafogli di non poche Banche popolari non si trovano in condizioni migliori di quelli delle Banche di emissione. Essendosi distratti così i biglietti di Banca che erano destinati per lo sconto commerciale, abbiamo visto la circolazione dilagarsi in uno stagno ancor più profondo di quella palude miasmatica che nel 1874 - erano rose allora - secondo la

espressione di Marco Minghetti aveva costretto il Governo alla legge del 1874.

Ed è in quella maniera, o signori, e per quelle cause che si sono messe in secco le correnti legittime e sane del credito bancario italiano, il quale poco per volta è andato in mano del credito bancario estero.

Così dalla relazione dell'onor. Finali risultarono tutte le Banche inquinate: e tale era il declivio, che, perfino la piccola Banca Toscana di credito, la quale comparisce, ed è, modello di amministrazione, pure è stata obbligata anche essa a pigliare la sua parte dei 20 milioni di risanamento.

La Banca Nazionale Toscana anch'essa è comparsa davanti alla ispezione come una ravveduta, perchè trascinata dall'accennata licenza anni addietro aveva già perduto un terzo del suo capitale, che poi ha ricoverato.

Queste, o signori, sono le condizioni delle quali io avrei desiderato che un cenno fosse stato fatto nella relazione perchè crescono non piccola importanza ai nostri emendamenti; queste le condizioni nelle quali la legge si presenta oggi al Senato.

Ancora mesi fa il Governo, sempre intento ad uscire da uno stato provvisorio, tuttavia si trovava perplesso e gli parevano le Banche di emissione come fossero una sfinge, onde dalla opinione pubblica tratto l'onor. Giolitti a provvedere, non seppe che proporre una prolungazione dello *statu quo* per altri sei anni, dove nemmeno la fusione delle Banche toscane era toccata.

Ma la parabola doveva finalmente scendere in fondo, quando un vero disastro venne a scuotere la responsabilità del Governo; onde il Governo dovette ad ogni costo immaginare lì per lì un piano di riordinamento degli Istituti di emissione.

Io qui rendo pubblico omaggio alle qualità parlamentari dell'onorevole presidente del Consiglio senza far torto alcuno agli egregi ministri del Tesoro e dell'agricoltura, che insieme a lui alla Camera elettiva hanno fatto approdare alla meta da quel primo stadio difficile la legge sulle Banche.

Ma con pari lealtà l'onor. Giolitti confessa che la legge è imperfetta.

Egli risponde al deputato Vacchelli che « non avendo la legge carattere di contratto, il Go-

verno è sempre libero di revocare le facoltà di emissione, salvo per ragioni di equità di indennizzare gli Istituti degli oneri da loro sopportati». Riflettete, o signori, alla gravità intenzionale di coteste parole. Poi ne confessa implicitamente le deboli garanzie e prosegue così: « In sostanza la legge presente continua e migliora lo *statu quo*. Essa raggiungerà il suo effetto purchè i ministri futuri sappiano farla osservare ».

Ma, o signori, quella che non si turba punto della osservanza futura è la maggioranza dell'Ufficio centrale. Il Governo dichiara imperfetta la legge alla Camera dei deputati; la dichiara imperfetta quando presenta la sua relazione al Senato. L'Ufficio centrale lo riconosce unanimemente; la minoranza non disconosce la necessità di uscire dal provvisorio, vuole la legge, la crede perfettibile, vi vede dentro i germi del bene come i germi del male, e sa che deve durare venti anni. Ebbene, o signori, la maggioranza che ne pensa? Essa fonda la stabilità della legge sopra nove puntelli di decreti reali.

La minoranza fu e sarà sempre coerente a sè stessa, equanime.

Noi speriamo che il Senato non si lascerà soverchiare da necessità che non si comprendono, e allora, se ci sarà dato, noi svilupperemo i caratteri buoni della legge. Noi saremo giusti verso i vantaggi che essa presenta *post factum*.

Che più? Anche il capo della maggioranza è con noi. Egli, dopo di aver chiamato ancora nell'aprile di quest'anno, nella principale nostra Rivista, il progetto come « una soluzione che lascia sussistere il germe della lue bancaria », continua così:

« Ammettendo che questo germe non isvolga subito tutta la sua forza patogenica fino a riprodurre l'infermità allo stato acuto, noi abbiamo purtroppo la certezza che più o meno presto esso riprodurrà sofferenze e debolezze delle quali il paese avrebbe diritto di essere prevenuto ».

Ed io batto le mani a queste parole.

Ma siccome oggi la maggioranza, per giustificare il suo voto, vi accampa dei motivi politici, ai quali - lo avete inteso per la bocca dell'onor. Finali - ai quali sono affatto estranei i criteri della minoranza, giova leggere ancora questo passo:

« Le cose narrate hanno una tale impronta di verità indiscutibile che nessuna ragione politica, nessun riguardo politico potrebbero distruggere ».

Questo è il grido di un uomo illuminato e sincero, ed io gli stringo la mano.

Ma perchè l'Ufficio centrale ha dovuto essere per lui la via di Damasco?

E adesso, o signori, perchè dovrei io celarlo al Senato? Noi mandatari dei cinque Uffici, nelle discussioni dell'Ufficio centrale tenemmo convivenza calma, dignitosa, e tuttavia, ad ogni piè sospinto, palese, o velato, aleggiava sempre tra noi il Genio, il motore, come vogliate dirlo, della vigilanza, del controllo, che doveva rafforzare tutta la legge.

Potevamo ben dire *agitante calescimus illo* perchè vedevamo in esso le sole garanzie vere, efficaci, dei principî a cui la legge s'informa. Era come far circolare il sangue nelle vene di un corpo inanimato.

E poi ci sorreggeva, noi della minoranza, l'autorità dell'illustre ispettore; lasciatemelo dire perchè questa è una verità, non adulo nessuno, poichè quell'autorità parlava colla eloquenza dei fatti narrati e veduti.

Ma una volta, o signori, che è comparso il concetto *a priori* della maggioranza di accomodare i primi emendamenti in forma che non toccassero la legge, si vennero rivelando le intenzioni della medesima di portare una pregiudiziale sopra emendamenti qualsiasi. Ne fummo sorpresi e addolorati, perchè in nessun Parlamento possono prevalere principî di questa natura.

Nelle lacune ovvie, luminose, che presentava la legge per essere migliorata e completata, noi vediamo così che s'introduce un vespaio di proroghe, di leggine, di interpretazioni diverse. Di sicuro non vediamo che una cosa sola, la concessione, cioè, del privilegio per 20 anni aggravata colla concessione del corso legale, la cui importanza venne poco fa notata dal mio collega Finali.

Ebbene, a me pare che il piatto di lenti di Esaù noi lo diamo al paese e che la primogenitura rimane affidata alla futura Commissione permanente di vigilanza sul corso forzoso.

Chi l'avrebbe detto? Quando il ministro del Tesoro, Perazzi, andava a consultarla credendo che fosse nelle sue attribuzioni, nel suo man-

dato di consigliare de' suoi lumi il Tesoro, e quindi la medesima fungesse l'ufficio suo, la Commissione respinse una simile domanda. E fu quasi unanime, perchè un solo commissario sostenne che alla Commissione rimanesse un ufficio consultivo.

Venuto poi al Tesoro l'onor. Giolitti, egli, probabilmente ha creduto, che non le competesse ufficio nessuno e non ha fatto nulla.

Poi è successo l'onor. Grimaldi al Tesoro, ed io non gli ripeto qui le espressioni di conferma da lui fatte in quella importante seduta dell'Ufficio centrale in cui abbiamo avuto l'onore di averlo insieme al presidente del Consiglio ed al ministro di agricoltura.

La maggioranza adunque, rimettendosi all'arbitrio del Governo (e qui ripeto le parole dell'onor. Finali, perchè l'onor. Giolitti sa che i criteri e le intenzioni nostre sono puramente obbiettive, e credo di averne dato anch'io la prova in diverse circostanze in cui votai col Ministero), la maggioranza si rimette all'arbitrio del Governo, ma gli dà la salvaguardia della Commissione permanente di vigilanza del corso forzoso. E dice in sostanza:

Non tema il Governo: se vi furono, se vi sono i baroni dell'alta Banca, noi, a bene invigilarli, gli offriamo i baronetti della Commissione permanente di vigilanza sul corso forzoso e potremmo anche indicarglieli a tempo venuto. (*ilarità*).

Ebbene, o signori, la coscienza della minoranza si è ribellata all'ordine del giorno della maggioranza, e ne dico i motivi chiamando a giudice il Senato, ma ne ometto uno il quale viene ancora dal capo della maggioranza. Questo lo lascio a lui...

Senatore BOCCARDO. Non c'è capo.

Senatore ROSSI A... Sia pure, da un membro della maggioranza. Ne dò lettura:

« Il ventennio del disordine bancario è dovuto alla coesistenza di parecchi Istituti di emissione concorrenti, non omogenei, avversari accaniti ed inconciliabili. Fu questo il verme roditore di un sistema nato poco vitale nel 1874 ».

Ebbene, io non esito di affermare che nessuno di noi quattro, nello stesso tempo che portiamo il più alto rispetto al massimo Istituto, nessuno di noi pensa a sottintesi nel progetto di legge; nessuno di noi si permetterebbe il minimo tocco ai Banchi meridionali.

Questo motivo adunque lasciato da parte, indicherò al Senato i motivi nostri: quattro di essi sono di ordine logico, due di ordine superiore.

*Primo*: nessuna fede abbiamo sulla efficacia di un ordine del giorno per una legge organica di questa natura; non abbiamo nessuna fede nell'efficacia dei decreti reali, quando la legge resta qual'è, perchè la legge rimane, e come ha detto l'onor. Finali, i Ministeri mutano, e qui si tratta di andare fino all'ultima data, che è di 14 anni. Ed una sfiducia ancora maggiore l'abbiamo nell'adottare questo sistema, trattandosi di riordinare le Banche di emissione.

Signori, io porto opinione che la prosperità e la sicurezza materiale del paese riposi sopra quattro cardini principali; e li nomino: finanza, esercito, ferrovie e Banche di emissione.

Ora che posso sperare io da una legge, la quale riposa, come vi diceva, sopra nove decreti reali ed altrettante e più date di tempo a riporto, come si tratterebbe di certe cambiali a riporto, periodicamente più o meno rinnovabili, come nella vostra ispezione, onor. Finali, ne avete riscontrate diverse?

*Secondo motivo*. Non potrete negarmi che questo progetto di natura sua è divinatorio, tanto mira a un futuro che nessuno conosce, nè può prevedere; e non dico che sia simulatore, per rispetto, perchè l'art. 3 che suppone il baratto è, per oggi tanto e Dio sa per quanti anni ancora, un articolo simulatore.

Ora per una legge siffatta che ipotoca il futuro, non vi pare, o signori, necessario che per farla riuscire occorra tutto il concorso materiale e morale di cittadini e di Governo, tutta la concordia possibile, tutta l'energia per potere bene augurare sulla sua riuscita?

Ed è compassionevole che noi del vostro Ufficio centrale, concordi nella massima della legge, ci troviamo divisi da questa barriera, perchè vogliamo una legge efficace.

*Terzo motivo*. Si tratta di una legge duratura per 20 anni.

Ora dobbiamo noi mercanteggiare per 10 o 15 giorni l'importanza degli emendamenti che vi stanno sotto gli occhi e che tutti siamo d'accordo per trovarli buoni?

Possiamo noi senatori, accorsi numerosi alla domanda della patria in una stagione sì poco propizia, credere che l'ossigeno dei monti, le

terme ed altro tengano lontani i membri dell'altra Camera ben più prestanti di noi?

Possiamo noi avere paura della luce fosforica, di fatti processuali, che riguardano alcuni individui e che si riflettono sovra un passato che più non deve ritornare?

Meno ancora, possiamo noi fermarci perchè incontreremo per via qualche cadavere percosso dal fulmine?

Niente di tutto questo deve impedirci dal fare il nostro dovere.

*Quarto motivo.* Io credo che il Parlamento italiano, nei modi che gli convengono, debba rispondere ai listini delle Borse estere.

È indegno che l'Italia, la quale non è poi tanto inferma di costituzione, anche economica, è indegno che di tutti i titoli di fondi pubblici l'italiano abbia più sofferto in questa crisi, più che lo spagnuolo, che è tutto dire. E non è che io me ne dia soverchio pensiero. L'aumento dell'aggio, il ribasso dei titoli hanno, per me, la stessa interpretazione datavi dall'onorevole Finali. Non si può far dipendere il tracollo, come taluni pretendono, quasi esclusivamente dai disordini bancari, perchè allora quando essi vennero rivelati dalla ispezione Finali, l'aggio non si è mosso dal 4 per cento al 5 per cento.

Ora si domanda: per qual ragione i listini lo segnano al doppio? Oggi che una legge si prepara per riordinare la circolazione?

L'aggio salì al doppio, sarà questa forse una opinione mia, perchè la legge com'è non rassicura nessuno se non viene emendata. Voi sapete bene come all'estero si parli della *fameuse loi*!

Questa non è una legge semplicemente italiana, e per i rapporti che ha necessariamente l'Italia con l'estero, una legge che intende riordinare le Banche d'emissione viene e verrà commentata, giudicata, criticata o lodata dai banchieri esteri, secondo che si creda o meno alla efficacia sua (*Bene*).

I banchieri esteri non vanno a vedere se e come per decreti reali si faccia questo o quest'altro, come se si trattasse di altrettanti *annews a, b, c*.

All'estero si guarda la legge quale è scritta nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non destano alcun interesse le discussioni vaporose che noi possiamo fare intorno all'ordine del giorno della maggioranza. E come si

fanno già alla proposta di legge attuale, si faranno i ricami sulla sua esecuzione e si dirà che il Governo italiano è impotente quando lascia una nazione di 30 milioni in preda a difficoltà continue per tutti i più minuti affari, non sapendo in nessun modo accomodare la questione della moneta divisionaria.

E se non si dirà impotenza, si dirà indecisione quella di non prendere un atteggiamento, una risoluzione verso la Unione Latina.

Capisco che i buoni rapporti che abbiamo colle altre potenze debbano lealmente esplicarsi se essa si scioglie. Ma converrebbe porre in evidenza che quanto all'Italia la questione dell'argento è vergine, o quasi, se diveniamo padroni di fare ciò che meglio interessa a noi. Questa convinzione per ben due volte io espressi al Senato, e nessun cammino ad una soluzione si è fatto di poi se non in peggio. Il fatto stesso di non prendere alcuna decisione, peggio ancora, immaginarsi che questa legge com'è produrrà dei miracoli ci riesce di danno; contribuiscono al nostro discredito gli istessi tentennamenti.

Non giova neanche il silenzio tenuto dalla legge sui 340 milioni di biglietti di Stato, era addirittura meglio dichiarare che dureranno 14 anni anch'essi, come molti lo credono. Non giova il silenzio tenuto sul prestito di 68 milioni della Regia. Deve essere questo un debito eterno? Per il tesoro, a cui una volta o l'altra vorrassi ben provvedere, il tenere 400 o 460 milioni di debito non è grande differenza, mentre con questa legge si sarebbe potuto preparare per bienni nel corso di dieci anni il rimborso di quell'anticipazione straordinaria la quale di straordinario non so davvero che cosa abbia, se non che è un prestito bello e buono sulla circolazione.

Se tutte le questioni, — anche quelle che si direbbero riparatrici, si debbono soffocare con le condizioni della finanza, non ne usciremo più. Vi sono circostanze in cui bisogna aver coraggio di spendere per risparmiare, ed io spero che un tale coraggio non mancherà al Governo.

Mi resta a dire adesso dei due motivi di ordine superiore che inducono la minoranza a non accettare la legge qual è; li accennerò solo di volo perchè io penso che colleghi di me assai più autorevoli potranno più largamente svolgerli.

Il Senato ha dinanzi a sè un progetto organico sulle Banche, delle quali parlando io il 23 dicembre scorso in occasione del progetto di proroga, diceva essere fatale che simili progetti giungano al Senato sempre affrettati, non essendoci così stato mai possibile una larga discussione, malgrado le speciali competenze che siedono in questo alto Consesso.

Qui non si tratta nemmeno di una legge di finanza; se mai c'è un argomento in cui il Senato avrebbe dovuto esercitare ampiamente le sue funzioni, senza dubbio è questo.

Ora l'esercizio delle facoltà costituzionali che ci spettano, non è soltanto un diritto, è un dovere, ed un dovere cui non è in arbitrio nostro di rinunciare. Limitandolo, come vorrebbe la maggioranza della Commissione, ad un semplice ufficio di registro, ne risulta un'aperta offesa alla costituzione.

Lo Statuto ha prescritto l'equilibrio di tre poteri, ai quali sottomettere le leggi per garanzia della loro bontà ed efficacia.

Signori, i tempi avvenire si fanno piuttosto torbidi che lieti. Io non vorrei proprio che in questa materia che interessa tutta la vita economica industriale e commerciale del paese, all'interno ed all'estero, in questa solenne circostanza il Senato venisse meno a sè stesso.

*Secondo motivo.* E qui uso della libertà della parola perchè per quanto io sia persuaso di pensare come tutti i miei colleghi pensano in questo argomento, voglio darlo come un apprezzamento mio.

Uno dei tre poteri ha pronunziato certe incompatibilità sui membri d'un altro potere, e questo altro potere è il Senato.

Ora, tutori della nostra dignità siamo noi stessi, e se questa dignità nostra può consentirci di non fare attenzione all'art. 17, come non ne ha fatta l'Ufficio centrale, dove è passato indiscusso, non ci consente punto che noi dobbiamo anche quest'art. 17 inglobare nella approvazione incondizionata e direi quasi supina della legge che ci sta dinanzi (*Bene*).

Questa medesima dignità noi la rispettiamo nella Camera elettiva.

La maggioranza impone alla Camera elettiva il suo ordine del giorno, la minoranza non si sente in fatto di votarlo perchè crederrebbe di fare un'offesa alla Camera dei deputati.

Nè meno rispettiamo le opinioni della maggioranza dell'Ufficio centrale.

Sia coraggio, o sia timidezza, noi comprendiamo i motivi che hanno ispirato alla maggioranza le sue deliberazioni. Ripeto che ne facciamo giudice il Senato.

In quest'aula si è detto anche recentemente che il paese sente di essere compreso nelle sue aspirazioni dalla Camera vitalizia, e segue con interesse sempre crescente i nostri dibattiti. È un sentimento, o signori, che obbliga, e ne è la prova il numero dei senatori presenti a questa discussione in una stagione così poco propizia.

Se io, animato da questo sentimento volessi indagare quale possa essere l'opinione del paese intorno a questo progetto di legge ed alla questione che ci separa, io credo che si stenterebbe assai a trovare un numero anche esiguo di fautori di una approvazione incondizionata.

Qui abbondano i capi di provincia, i quali potranno essi stessi testimoniare qual'è l'opinione pubblica, qual'è l'opinione della provincia alla quale sono preposti.

Quanto scarso numero ne verrebbe in confronto dell'universale!

Come! Dopo la prova infelice della osservanza della legge del 1874 voi vi valete degli stessi manubri; volete rinnovarli con una legge la quale sarà matrice di altre 50 o 60 leggine o di proroghe? Questa sola esperienza ritraeste dalla scuola del passato?

Che se noi volessimo indagare anche lo scarso numero dei fautori fuori di qui, non troveremmo che tre gruppetti i quali potrebbero essere favorevoli alla accettazione incondizionata della legge, e li nomino: uno dagli interessati, che io intendo nel senso meno buono della parola. Il secondo, dei compromessi. Anche questo è certo un numero molto esiguo, rispetto all'universale. Il terzo, quello dei quietisti.

Ebbene, o signori, dei due primi noi tutti di accordo potremmo dire: *Odi profanum vulgus et arceo!* Ma i quietisti mi fanno impressione, perchè sperano troppo dalla natura e dal tempo. Voglio essere convinto che non avranno il disopra i quietisti. No, non è possibile. L'eco dei quietisti non deve risuonare in quest'aula.

Ed ora, onorevole Giolitti, mi permetta che a lei rivolga le mie ultime parole. Me ne danno

in certa guisa il diritto quelle che io le rivolsi il 23 dello scorso dicembre, e le affidanti risposte che ella mi ha fatte.

Io le rinnovo ancora il mio elogio per l'energia che ella ha adoperato al valico del primo periodo di questa legge che noi vorremmo migliorata.

Il mio avviso è che la Camera dei deputati non abbia migliorato il progetto del Governo.

Ella ha avuto di fronte, come diceva il mio amico Finali, una opposizione disarticolata, dottrinaria, discorde; ed ha avuto ai fianchi dei difensori scarsi perchè poco persuasi.

Infatti, alcuni dei suoi fidi hanno più di una volta fustigata la legge; io ho qui alcune note dei più sicuri deputati ministeriali, che parlano con trepidanza essi stessi di questa legge; anzi taluno dei suoi è arrivato a chiamarla legge pericolosissima, causa della futura rovina della sinistra.

Il Senato non entra nelle questioni dei partiti; ma dirò solamente che sarebbe molto peggio se fosse la rovina del paese. E quel che domandavano quei deputati onde emendare l'articolo 9 era molto più rigido o stretto di quel che proponiamo noi minoranza.

Non così, come avvenne alla Camera, avviene al Senato; certo non l'Ufficio centrale, che si trovò unanime a voler migliorata la legge.

Io mi attendo a sentire dalla maggioranza che la questione di metodo deve andar presa scientificamente. Quanto a noi della minoranza la questione di procedura in questa legge è radicale.

Onor. Giolitti! Ella conosce, dove, come e perchè l'Ufficio centrale si è scisso in due. Cortesi nelle forme, profondamente scissi nella sostanza, noi portiamo questa opinione che si tratti dell'essere o non essere della legge, si tratti dell'essere o non essere delle funzioni costituzionali del Senato.

Ed ora è la minoranza, non io, che le domanda: onor. Giolitti, ma vuole ella proprio che la legge passi il ponte come è sopra il Senato?

Il 23 dicembre ella rispondendo a me m'assicurava che il Senato avrebbe avuto tutto il tempo necessario per discutere la legge. Il relatore stesso dichiara che non ci incalzano le angustie dei termini.

L'Ufficio centrale mise a profitto questa dichiarazione e posso assicurare gli onorevoli rappresentanti del Governo che siedono a quei

banchi che abbiamo studiata la legge e in varie sedute discussa articolo per articolo con molto amore, tutti presenti i commissari; mai ha mancato nessuno.

Io ho detto allora che prendeva la sua dichiarazione per un impegno di onore, e certo ella non ha inteso di dire nè di credere che in questa legge le sue parole si avessero a ridurre ad una mera formalità. Noi reputiamo che mancherebbero di saviezza gli amici del Governo (e noi vogliamo essere tali, ed io ripeto ne ho dato le prove) se lo incoraggiassero su questa via.

Ella si è dimostrato così padrone, insieme ai suoi colleghi, così padrone della materia, così animato dal solo interesse generale dello Stato, fiero forse di legare il suo nome allo statuto organico, al riordinamento organico delle Banche di emissione, ella può conoscere e conosce il valore dei nostri emendamenti, e non può e non deve declinare l'aiuto, l'opera che le offre il Senato; non deve parere costringerci (e qui non intendo fare una declamazione, perchè non è nel mio uso) non deve parere costringere il Senato italiano a quelle umili veci che sotto gl'imperatori fungeva il degenerato Senato romano (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Lampertico.

Senatore LAMPERTICO. Signori senatori. L'onorevole senatore Rossi ha detto che non possono essere favorevoli al presente disegno di legge se non gl'interessati, i compromessi, i quietisti.

Io non appartengo nè agli interessati, nè ai compromessi, nè ai quietisti. Parlo a favore del disegno di legge perchè così mi detta la coscienza del pubblico bene, e credo che l'indipendenza del senatore stia tanto nell'aderire alle proposte dei ministri i quali si succedono l'uno all'altro al governo della cosa pubblica, come nell'opporci.

Io credo di portare oggi tanta indipendenza nell'aderire al presente disegno di legge quanta ne ho portato in una recente discussione nell'opporci al disegno del Governo.

Spero che l'onorevole senatore Rossi mi concederà tanta indipendenza nell'aderire oggi al disegno di legge che ci viene proposto dal Governo del Re, quanta indipendenza io riconosco a lui nell'aver aderito altra volta ad altri disegni di legge proposti dal Governo,

mentre io avrei desiderato di trovarmi con lui d'accordo nell'opposizione.

Rettifico prima di tutto dei fatti che si direbbero personali se non fossero eminentemente senatori.

E prima di tutto accenno a quanto ha detto testè l'onorevole Rossi ricordando la Commissione permanente per la esecuzione della legge di abolizione del corso forzoso.

Ho detto che è un fatto senatorio questo, perchè, se io da 11 anni ho l'onore di presentare al Parlamento la relazione sull'opera di quella Commissione, si è perchè voi, signori senatori, mi avete costantemente mantenuto la vostra fiducia chiamandomi a farne parte.

Or bene, due sono gli articoli della legge del 7 aprile 1881, e li ha ricordati testè l'onorevole senatore Rossi, i quali concernono il mandato di quella Commissione.

L'uno concerne l'esecuzione materiale della legge di abolizione del corso forzoso, l'altro contiene una disposizione, forse direi più generica che generale, che abilitava la Commissione permanente della legge di abolizione del corso forzoso ad esprimere il proprio parere sopra provvedimenti, i quali concernessero, non più l'esecuzione *materiale* della legge, ma l'esecuzione *virtuale* di essa.

Quanto all'esecuzione materiale della legge, quanto all'art. 24 della legge, ho diritto di dire che noi abbiamo adempiuto interamente il nostro dovere.

Dal Parlamento non è mai uscita una voce sola la quale rimproverasse le relazioni della Commissione di reticenze, di simulazione, di dissimulazione. E di più, senza esclamazioni bensì e senza declamazioni, non contenti di dare contezza di quanto stava nei limiti del nostro mandato, abbiamo anche richiamato l'attenzione su quanto sarebbe stato necessario per far sì che non ci trovassimo esposti a delusioni.

Quanto all'esecuzione virtuale della legge due volte ne fummo richiesti dal Governo del Re: l'una in occasione dei due decreti Reali del 1883, che hanno permesso la eccedenza di circolazione, purchè nelle casse delle Banche ci fosse altrettanta riserva metallica per due terzi in oro; l'altra volta dall'onorevole ministro del Tesoro, Perazzi, per esprimere il nostro parere sopra una legge delle Banche.

La prima volta, in verità, non abbiamo da

rimproverarci la parte che abbiamo presa a quei due decreti, perchè, se dell'oro ce ne è nelle casse delle Banche, io credo, che, in verità, si debba attribuire in gran parte all'efficacia di quei decreti.

Quanto alla legge sulle Banche, essendosi intanto succeduto un ministro all'altro, prevalse nella Commissione permanente della esecuzione della legge di abolizione del corso forzoso il pensiero che la Commissione non dovesse mai sostituirsi al Governo del Re.

E perciò, se prima la Commissione ne aveva raccolto l'invito e aveva anzi dato a me l'incarico, che ho adempiuto, di proporre i punti sui quali avremmo poi dovuto deliberare, non procedette più oltre, quando il Governo del Re più non pensò di ricorrere per la legge sulle Banche alla Commissione.

Devo ora porre in essere un precedente parlamentare, anzi del Senato, che venne citato in occasione di questo disegno di legge.

So benissimo, che non si dee, nè questo solo perchè il regolamento ne fa divieto, parlare di quanto si dice in altro luogo.

Ma parlo di fatti appartenenti al Senato, e mi propongo di essere non solo verace, ma vero, e nell'Ufficio centrale per questo disegno di legge vi sono egregi colleghi i quali hanno anche fatto parte dell'Ufficio centrale per la legge di abolizione del corso forzoso, che possono renderne testimonianze della esattezza mia. Prima però badi il Senato che nel discorso dell'onorevole Rossi vi è un equivoco.

Il Senato lo chiarisca come crede, ma è necessario chiarirlo, tanto se accetta la proposta d'introdurre la Commissione di vigilanza nel testo stesso della legge, tanto se invece si acconsenta che sia istituita per decreto Reale da essere però convertito in legge.

La nuova Commissione così nell'una come nell'altra proposta non è e non può essere che Commissione di *vigilanza*. E tale è e non altro la Commissione per la esecuzione della legge 7 aprile 1881.

Ma per l'onorevole Rossi la Commissione avrebbe, nonchè ad esercitare la vigilanza, ad esercitare essa stessa un'azione diretta per l'esecuzione della legge.

Di ciò non so invero capacitarmi, perchè della esecuzione della legge si è il Governo che deve rispondere: e nulla guadagneremmo di certo

istituendo come parallela all'azione amministrativa esercitata dal Governo un'azione parimente amministrativa esercitata da una Commissione.

Ed ora mi rifò al precedente parlamentare a cui ho fatto accenno.

Non occorre per questo se non richiamarci a un documento nostro, la relazione dell'Ufficio centrale del Senato per l'abolizione del corso forzoso.

La legge per l'abolizione del corso forzoso devolveva a beneficio dello Stato l'utile della prescrizione dei biglietti.

Il direttore della Banca Nazionale in nome del suo Istituto ed in nome del consorzio degli Istituti di emissione, presentò una petizione al Senato per escludere affatto il beneficio della prescrizione a favore dello Stato per i biglietti che la Banca Nazionale aveva tenuto in circolazione solamente ed esclusivamente per suo proprio conto, e per escludere questo beneficio a intero vantaggio dello Stato per i biglietti che erano stati bensì in circolazione per conto dello Stato, ma appartenenti alla Banca Nazionale.

Pei primi la petizione rivendicava l'utile della prescrizione tutto per sè: pei secondi per sè e per lo Stato.

L'Ufficio centrale d'accordo col Ministro delle finanze e *interim* del Tesoro e col Ministro di agricoltura, industria e commercio, come appare dal documento che ho citato, escluse intanto in via assoluta che si potesse a beneficio dello Stato applicare la prescrizione a biglietti i quali erano stati in circolazione soltanto per conto proprio della Banca Nazionale.

Quanto ai biglietti, che erano bensì della Banca Nazionale ma erano stati in circolazione per conto dello Stato, l'Ufficio centrale si limitò a dichiarare, che, sebbene la legge del 1874 in parte sancisse accordi contrattuali, era però un atto eminentemente di diritto pubblico, era un atto eminentemente di autorità sovrana.

Se quindi l'Ufficio centrale non escluse, che in quanto ai patti contrattuali, se vi fossero ragioni d'indennità, se ne dovesse tener conto, riservò ciò a nuovi provvedimenti, che si presentassero necessari, ma alla legge del 1874 mantenne il suo vero carattere, ossia di diritto pubblico, vero e proprio, che trovava il suo fondamento, non già in accordi contrattuali, ma

nei poteri della sovranità. E perciò non compromise menomamente l'utile della prescrizione, che la legge del 1881 proponeva si riservasse allo Stato, quanto ai biglietti della Banca Nazionale bensì, ma i quali per la legge del 1874 erano stati in circolazione per conto dello Stato.

Dopo di questo accadde, che nel 1883, volendosi istituire una Cassa per le pensioni degli operai, officiosamente venne interpellata la Banca Nazionale nel Regno d'Italia, se avrebbe rinunciato in favore di essa a quelle ragioni d'indennità che credesse d'avere per quei biglietti propri, che avevano circolato per conto dello Stato. Oltrechè a sussidiare per alcuni anni la Cassa con somma cospicua, la Banca Nazionale si dichiarò disposta a rinunciare a favore di essa a quanto le avesse potuto spettare per una partecipazione all'utile di detta prescrizione. Nè anzi più ne parlò anche dopo che la Cassa non si è più istituita.

Dunque non vi fu abdicazione da parte dell'Ufficio centrale, non vi fu abdicazione da parte del Senato, non fu portato pregiudizio alle ragioni dello Stato da parte di chicchessia, e la prescrizione andò effettivamente tutta a beneficio dello Stato.

Nè queste sono soltanto ragioni storiche che alcuno potrebbe dire postume. No: anzi mi danno occasione a promuovere particolarmente dall'onorevole Ministro del Tesoro una qualche informazione che parmi di non poca importanza. L'onorevole Ministro del Tesoro sa benissimo che è sorto un dubbio sull'interpretazione della legge del 1881 quanto al tempo in cui si compie la prescrizione dei biglietti. L'onorevole Ministro del Tesoro ha già distribuito una lettera circolare a tutti gli uffici che da lui dipendono, per la prescrizione di quei biglietti la cui prescrizione si compiva manifestamente il 13 aprile di quest'anno. Ma rimanendo il dubbio, se questa prescrizione dovesse avere effetto anche pei biglietti da 5 e da 10 lire e ciò per una qualche contraddizione di dettato nel testo della legge del 7 aprile 1881, presentò alla Camera dei deputati un disegno di legge per dare su ciò alla legge del 1881 una interpretazione autentica, dichiarando, che la prescrizione si debba applicare anche ai biglietti da 5 e 10 lire. Siccome ormai il termine è vicino, siccome quella proposta di legge, quantunque assentita dalla Commissione della Camera dei Deputati,

non ancora venne tradotta in legge, sarà bene di conoscere davanti al Senato del Regno l'intendimento del Governo.

Ora, venendo alla legge che ci sta dinanzi, prima di tutto mi preme dire quello che la legge non è. È ciò d'uopo per evitare certe preoccupazioni, che potrebbero turbare la serenità del giudizio, evitare, che la legge crei indebite diffidenze, o fallaci speranze.

La legge prima di tutto non si deve prendere in esame con alcuna preoccupazione politica, come è stato già detto dall'onorevole senatore Finali, come pure dall'onorevole senatore Rossi. La legge non si collega tanto alla vita del Ministero dell'oggi, quanto ai vari Ministeri che si succederanno nel tempo che la legge dura, ed anzi dei provvedimenti molto importanti, come quelli i quali concernono la cessazione del corso legale dei biglietti di Banca, possono benissimo compiersi in un momento in cui sia anche, poniamo, al governo della cosa pubblica l'onorevole Giolitti, si può dire con certezza, che sarà un Giolitti redivivo.

Non si può davvero augurare nemmeno all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri una vita a sè e al suo Ministero tanto lunga quanto nella singolare fortuna che l'accompagna forse potrebbe essere tentato di augurarsi.

Ora noi dobbiamo, o signori senatori, esaminare la legge in sè e per sè, dobbiamo esaminarla senza con ciò minimamente entrare in un ordine di considerazioni politiche, le quali non possono essere adattate ad una legge, la quale deve durare per un così lungo periodo di tempo. Non è nemmeno una legge di amnistia.

Era opinione invalsa e diffusa che si volesse ad ogni costo dal Ministero far sì che la legge fosse discussa o vinta prima che venissero a cognizione pubblica i procedimenti che sono iniziati davanti all'autorità giudiziaria come pure quelli iniziati davanti all'altro ramo del Parlamento.

Dissi che *era*, perchè forse da ieri a oggi non sussiste più l'indugio, che vi aveva dato origine.

A dire il vero io non trovava nella legge alcuna disposizione la quale potesse in qualche modo dare appiglio all'opinione che la legge fosse legge di amnistia.

Però è innegabile, tale opinione, per quanto io la trovassi infondata, nel paese vi era, e vi

era largamente in modo che come fatto non si può contraddire.

Ma poichè il procedimento giudiziario è da ieri a oggi entrato in quello stadio, in cui esso è già portato o sta per essere portato a cognizione della Commissione della Camera dei Deputati, quella prevenzione non ha più alcuna ragione di essere.

Mi richiamo particolarmente all'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

Pertanto io penso, che detta cagione, la quale poteva forse trattenerci, poteva renderci esitanti, paurosi, sia forse ormai dileguata. Comunque sia, nella legge non v'è alcuna disposizione la quale dia appiglio a questo che dirò pregiudizio della pubblica opinione che la legge sia legge di amnistia.

La legge non concerne i fatti passati che sono nel dominio delle investigazioni giudiziarie o parlamentari: essa regola l'avvenire.

Però badi il Governo che è impossibile separare l'oggi dall'ieri e l'oggi dal domani.

Nella esecuzione della legge vi sono alcune disposizioni le quali evidentemente si collegano anche col passato.

Vi è intanto la liquidazione della Banca Romana, che per ragioni di ordine politico lo Stato assume per conto proprio, liquidazione che si compie dalla Banca d'Italia e intanto dalla Banca Nazionale per delegazione del Governo e che è controllata da un commissario governativo. Vi è poi la disposizione, che affida alla Banca d'Italia tutte le liti le quali fossero necessarie per responsabilità verso i funzionari e amministratori della Banca Romana, o verso anche altre persone qualunque si siano, che fossero comunque responsabili dei danni della medesima. Ed il parere sopra queste cause viene demandato, come va di diritto, all'avvocatura erariale.

Tutto questo è gravissimo ed impegna seriissimamente la responsabilità del Governo, e quantunque io escluda con fierezza di senatore e di cittadino che questa legge abbia comunque il carattere di amnistia, devo però affidarmi alla rettitudine e alla solerzia di chi governa la cosa pubblica, del presente Ministero e degli altri che succederanno, perchè l'esecuzione di questa legge sia tale da non creare nuovi sospetti che già pur troppo hanno tanto funestato

l'opinione pubblica, tanto danneggiato il nostro paese in questi ultimi tempi.

Havvi di più: la liquidazione di tutte le operazioni in corso che non sono permesse secondo la presente legge: e qui ben volentieri mi richiamo ad alcune parole dette con mirabile lucidità nella relazione dell'onorevole senatore Finali; poichè davvero se io mi trovo nella necessità di contraddire ad opinioni da lui espresse sopra l'efficacia di alcuni almeno degli emendamenti da lui propugnati, io non posso non rammentare che nel 1874 quando sedeva il ministro Finali al governo della cosa pubblica insieme al compianto Minghetti io ebbi la fortuna di segnare un primo passo nell'arringo del Senato colla relazione sulla legge da lui presentata pei biglietti di Banca, confortato da quella amicizia che non mi venne mai meno.

Accenno alla relazione recente dell'onor. Finali per l'inchiesta che gli venne affidata dal Governo del Re sullo stato delle Banche che hanno biglietti in circolazione.

Vi trovo espresso un pensiero, che è pure il mio, ma non saprei io esprimere in forma altrettanto scultoria.

Parlando degli impieghi diretti e definendo questi impieghi diretti per investimenti in valori che diventano propri dell'Istituto o gli fanno assumere imprese, o ve lo fanno partecipare; l'onorevole senatore Finali ricorda, che erano già dalla legge del 1874 per regola interdetti; ricorda che leggi successive mirarono ad impedire le infrazioni al divieto, fecero precetto di liquidare le operazioni abusive. Ma poi melanconicamente soggiunge, che: « tutto ciò fu senza buon risultato. Gli Istituti mal si acconciarono al divieto: il Governo, o non seppe far eseguire la legge, o gliene mancarono i mezzi: e talvolta avvenne, che il Governo stesso autorizzasse (io direi anzi: promovesse) impieghi diretti, che in ogni migliore ipotesi contrastano ai fini ed all'essenza degli Istituti stessi ».

Ora questa liquidazione bisogna che si faccia in modo che tutto il pubblico possa rendersi ragione che sia fatta veramente, compiutamente.

Ho detto che la legge non è una legge politica, nel senso stretto che si attribuisce talvolta a questa parola; ho detto che la legge

non è una legge di amnistia. Debbo ancora dire che non è una legge di restaurazione nè dell'economia dello Stato, nè dell'economia della Nazione. Diciamolo schiettamente; le esagerazioni sull'importanza di questa legge sono veramente deplorabili; perchè ci sviano da quello che deve formare l'oggetto assiduo delle nostre preoccupazioni.

In verità una legge per l'ordinamento delle Banche non può far sì che venga nel paese nostro quel danaro che malauguratamente non vi è. È una legge la quale non basta di per sè a ravvivare le forze della nazione.

La legge dunque sull'ordinamento bancario potrà sì evitare qualche sperpero, potrà dare qualche aiuto all'operosità nazionale, ma non più: d'uopo è che si instauri davvero l'economia della Nazione, prima condizione questa, perchè si instauri l'economia dello Stato.

Insisto sopra questo pensiero, che io reputo fondamentale.

Lo espressi altra volta e deploro non vederlo raccolto.

Deploro che nel proporre leggi di finanza non ci preoccupiamo se non dell'effetto che hanno diretto immediato sull'aumento dei redditi dello Stato, e non pensiamo, che, se vengono a detrimento del capitale nazionale, se stremano le forze produttive; vengono con ciò a inaridire le sole, le vere fonti della stessa ricchezza pubblica.

Noi abbiamo sempre sulle labbra il benessere degli operai, ma dimentichiamo, che il solo, il vero modo di essere efficacemente utili agli operai si è quello di alimentare le eque mercedi del lavoro, e ciò come si può mai, se tanto si aggrava la mano sul capitale, se non solo si impedisce di crescere, ma si intacca continuamente con imposizioni eccessive?

Il che era pur d'uopo dire anche in questa occasione, e dire ben alto, perchè appunto non esponiamo con le nostre discussioni un'altra volta la nazione a singolare delusione.

Si lamenta oggidi a qual punto si sia elevato il cambio.

Ma via! Ho d'uopo dirlo in quest'aula, dove in fine, onorevole senatore Rossi, c'è ancora qualcheduno, che mantiene la bandiera vecchia, onore del capitano; tiene fede ai principii di una scienza la quale, in fine dei conti, non ha da rimproverarsi se non quando viene violata?

Or bene, ma come illudersi che noi possiamo con una legge simile migliorare le condizioni del cambio?

Le condizioni del cambio si risolvono pur troppo in un fatto molto elementare, in un fatto che noi non possiamo che deplorare. In parte dipenderanno anche da esorbitanza nella circolazione, ma in parte, e soprattutto dipendono, mi rinerisce, signori senatori, dire un fatto tanto triste quanto è questo, ma pure altrettanto vero e che spiega tutto e assai più che lunghi discorsi, in parte e soprattutto dipendono dal fatto che nelle relazioni internazionali abbiamo più debiti che crediti. E fino a che noi non possiamo migliorare, restaurare le condizioni dell'economia nazionale, saremo soggetti molto di frequente a questi momenti di vero perturbamento economico.

Parlai anche della esagerazione nella circolazione. Sì, il fatto è avvenuto ed avviene pur troppo un'altra volta in Italia.

Un'altra volta vediamo sotto i nostri occhi avverarsi la parodia di quello che il poeta decantava dell'età de' Camilli:

Haec eadem argenti rivos aerisque metalla  
Ostendit venis atque auro plurima fluxit.

Razzolarono dalle Alpi l'oro, l'argento: mancano perfino gli strumenti delle contrattazioni minute: si invoca quasi che ritornino in vita quelli che ormai si credevano i fossili del corso forzoso e non più che buoni a far comparsa di sé nel museo patologico di esso.

Sta il fatto che tale penuria è divenuta ormai un vero travaglio particolarmente per gli operai e pei diseredati della fortuna.

A me non piace fare declamazioni nemmeno in favore di una causa santa come è quella dei lavoratori.

Ma come essere indifferenti a quello che soffrono e soffrono perchè l'autorità pubblica non provvede?

La legge che discutiamo non è di quelle che si possono architettare nella solitudine dello studio, non è legge di cui l'onorevole Finali, il limpido traduttore di Plauto, possa dire: *ex capite meo natam* « *item ut aiunt Minervam esse ex Jove* ».

Ma perchè, dobbiamo dire a noi stessi, una legge la quale doveva già esser fatta fin dal-

l'anno 1882 quando poteva avere i natali ingenui, abbiamo invece aspettato che nasca nella colpa?

Ciascuno di noi si attribuisca la parte che gli spetta di non aver saputo scongiurare questi infiniti indugi.

Ad ogni modo io esprimo lo stesso pensiero espresso dall'onorevole senatore Barsanti, relatore del nostro Ufficio centrale: soltanto lo esprimerò con maggiore crudezza.

Il senatore Barsanti con eleganza di linguaggio dice che questa legge non può avere il vanto di legge teorica; io con linguaggio più crudo dico che questa legge esprime le nostre dolorose necessità, e le nostre dolorose impossibilità.

Esprime le nostre dolorose necessità, perchè era impossibile protrarre di più lo stato delle cose creato dai fatti sciaguratissimi di uno dei nostri Istituti di credito; esprime le nostre impossibilità perchè un disegno di legge ordinato logicamente a certi principi teorici era decisamente impossibile.

Debbo pure ricordare un fatto mio personale che tanto più mi giustifica del favore che dò a questo progetto. Fino dal tempo del ministro Magliani, e vi sono persone eminenti che potrebbero rendere testimonianza, non della veracità delle mie parole, non nè ho d'uopo, ma della verità di esse, all'onorevole Magliani ho detto, che era necessità prendere fin da allora quel partito, che prendiamo oggi.

Si capiva fino da allora, che senza eventi straordinari non si sarebbe potuto togliere ai Banchi di Napoli e di Palermo la facoltà di porre in circolazione dei biglietti loro propri.

Ma la Banca Nazionale Toscana, ma la Banca Toscana di credito sarebbero state dispostissime a rinunciarvi. Rimaneva la Banca Romana. E senza che io nullà sospettassi di quanto venne poi in fosca luce io avevo l'intuito chiarissimo che d'uopo era di liquidarla.

Vi ricorda di quanto si legge nell'Ildegonda del Grossi di

Renzo Brancaleon da San Vittore.

Si agitava nel letto del suo cruccio: era la Banca Romana. Frate Antonio da Nesso, i ministri, credevano possederne i segreti, e lo assolvevano. Fuori della stanza il laico già ve-

deva che i diavoli stavano per portarne l'anima con sè:

il laico intanto  
Vedevo tutto perchè egli era un santo.

(Iilarità).

Laico sì, santo no: ma si capiva benissimo, che quella Banca era almeno un grande impaccio.

Signori, è lungo il mio stato di servizio in materia di circolazione di Banca. Cominciai or è un quarto di secolo ad essere relatore alla Camera dei Deputati dell'inchiesta sulla circolazione dei biglietti di Banca; sono stato relatore poi in Senato per la legge del consorzio degli Istituti di emissione nel 1874, ed un'altra volta per la legge di abolizione del corso forzoso nel 1881.

Ricordo ciò, perchè l'onorevole senatore Barsanti, con pensiero eletto di animo gentile e con forma squisita di linguaggio, si compiace prendere come il punto di arrivo dove siamo ormai, il punto di partenza mio nelle antecedenti relazioni.

Non dissimulo, che io avevo cominciato col'essere fautore della pluralità delle Banche anche pei biglietti pagabili a vista e al portatore. Sono reo d'incoerenza se via via sono più e più venuto persuadendomi che sia necessaria quanto più è possibile l'unità della circolazione?

Non è incoerenza. Sino a che si poteva sperare che il biglietto di Banca non fosse che un documento di credito veramente pagabile a vista ed al portatore, di nuovo io ritornerei all'opinione mia, che non si potrebbe minimamente limitare la circolazione di tali biglietti di Banca, Ma di mano in mano che le sciagurate condizioni nostre hanno dato al biglietto di Banca, l'ufficio di moneta, dovevano necessariamente mutare le persuasioni mie, e perciò io ho salutato molto di buon animo un disegno di legge che ne' termini possibili pone in esecuzione questo mio divisamento già antico.

Io non ho bisogno di giustificare la mia coscienza, come fa l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale quando per ragioni, che io certamente sono il primo a riconoscere degne di altissima stima, cerca di scolparsi anche della stessa fusione della Banca Nazionale Toscana e della Banca Toscana di credito nella Banca d'Italia.

E nemmeno io mi avventuro in quelle previsioni che fa l'onorevole senatore Barsanti, quando ci invita a rappresentarci una pacifica emulazione della nuova Banca d'Italia e dei Banchi del Mezzogiorno. No, non lo seguo in queste previsioni. Bensì mi auguro che nuove provvisioni, che si dovessero prendere col tempo quanto alla circolazione, abbiano ad avere effetto comunque col miglior beneficio dei Banchi meridionali e non mai a loro scapito.; facciano sì che i Banchi meridionali in nuovi e robusti ordinamenti trovino largo compenso alla facoltà di porre in circolazione biglietti per cui si trovassero disadatti.

Per mia parte dunque, quanto al concetto fondamentale della legge, vede il Senato che io decisamente non potevo minimamente oppormi.

Nè è a dolersi che si abbia un forte Istituto di credito: no. L'Italia anzi, nelle sue condizioni, deve augurarsi che questo forte Istituto di credito ci sia. Potrà veramente esserci con questa dolorosa eredità del passato che deve pure assumersi questa nuova Banca d'Italia? e fosse stata veramente più forte, avesse cioè opposto più forti resistenze, la Banca Nazionale nel Regno d'Italia!

Ma siamo noi, noi che dobbiamo rimproverare alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia se ha dovuto tante volte assumere la sua parte in guai, dei quali essa era scevra di colpe?

Io perciò comprenderei che l'Ufficio centrale ci fosse venuto innanzi con qualche proposta, che, anche a costo di mutare essenzialmente la legge, ci avesse messi nella necessità di seriamente renderci conto che il nuovo Istituto di credito non si trovi impedito dalla eredità del passato nella sua benefica azione a vantaggio dello Stato e della Nazione.

Ma non comprendo forse la maggior parte degli emendamenti, solo, a mio credere, idonei (mi perdonino gli egregi amici che ne sono autori) a far nascere l'illusione che noi veramente abbiamo fatto un'opera di vero miglioramento della legge in confronto di quella che ci è venuta dalla Camera dei Deputati.

Nella discussione generale io non credo di scendere all'esame particolare dei vari emendamenti quali sono stati proposti.

Posso bensì dire, che ne ho fatto attento esame, ed ho dovuto persuadermi che molti si ri-

ducono ad essere non più che miglioramenti di dizione.

Certo l'onorevole senatore Finali più che altri mai ha la legittima ambizione di dare al suo pensiero tutta la maggiore evidenza, tutta la più perspicua efficacia.

Ma quando potessimo persuaderci che veramente questi miglioramenti di dizione se sempre potrebbero essere utili, d'altra parte possono anche essere superflui; io credo che noi faremmo opera buona di non insistere troppo in quest'ordine di emendamenti. Così quando si vuole dichiarare che si tratta di costituire una società anonima per azioni, che questa società anonima è sempre soggetta al Codice di commercio, in verità mi pare che questo si intenda da sè, tanto più, se pure ne fosse d'uopo, dopo le dichiarazioni, che certo non mancherà di fare il Governo, come si hanno già nella relazione dell'Ufficio centrale.

Altri degli emendamenti sono proprio di indole regolamentare; e in verità in questo non ci vuole un grande sforzo di fiducia negli uomini che seggono al Governo della cosa pubblica, quando prendo atto del loro impegno formale di introdurre questi emendamenti nel regolamento, siccome quello, poniamo, che la Banca d'Italia debba avere la sua residenza a Roma, debba avere la sua sede centrale, la sua direzione generale a Roma.

Vi sono altri emendamenti sui quali mi riservo di parlare quando si discuteranno; ma intanto, senza più, li accenno per togliere al Senato quella impressione che deve aver fatto un discorso qual è quello dell'onorevole Finali, seguito poi dal discorso dell'onorevole Rossi, che tanto magnificano la efficacia di questi emendamenti.

Sostanzialmente le modificazioni vere sono poche, perchè non posso ammettere che si dia troppa importanza, che in qualche articolo si dica « udito il Consiglio di Stato », ed in qualche altro si dica « colla approvazione del ministro del Tesoro », e in qualche altro si aggiunga: « sentito il Consiglio dei ministri ».

Le vere modificazioni della legge sarebbero queste: che i decreti sulle norme per il cambio dei biglietti fino alla scadenza legale, cinque anni, e quelle che si dovranno adottare con la cessazione di esso, siano presentati al Parlamento

per la conversione in legge: che la Commissione di vigilanza sia stabilita per legge; che sia determinata nella legge la quantità dei biglietti da lasciarsi come scorta a ciascun Istituto per il cambio con altri biglietti propri e per la sostituzione dei logori o danneggiati; che sia sempre non più del quarto della ragione dello sconto, la misura dell'interesse dei conti correnti.

Non parlo ora delle anticipazioni, su cui io credo che sia corso un grave equivoco, per cui se fosse accettato l'emendamento dell'Ufficio centrale, la gestione di liquidazione della Banca Romana andrebbe a conseguire un vistosissimo beneficio. Ma, come ha detto l'onorevole senatore Finali, è questo un emendamento che può benissimo sottrarsi alla discussione generale perchè indipendente da quelle proposte che vengono sotto forma di ordine del giorno messe innanzi al Senato da parte della maggioranza dell'Ufficio centrale. Mi riservo se è d'uopo di parlarne nel corso della discussione della legge. Ora quanto alle modificazioni che la minoranza dell'Ufficio centrale introduce mi permetta l'Ufficio centrale che io brevemente esprima il mio pensiero sopra quei due emendamenti che concernono veramente la parte statuente della legge e non la parte processuale. Il primo è quello che limita la quantità dei biglietti di scorta al quinto della circolazione. Io sono d'accordo con l'onorevole senatore Finali che i biglietti di scorta hanno veramente l'ufficio di servire al cambio con altri biglietti logori e per la sostituzione dei danneggiati; ma determinarne la quantità reputo almeno imprudente. Tale quantità dipende dalla quantità dei biglietti logori o danneggiati, e l'onorevole senatore Finali sa come ciò dipenda anche dallo stesso modo di fabbricazione dei biglietti, lui che insieme con me ha lamentato tante volte per altri biglietti il modo di fabbricazione che è tale da esporre ben presto questi biglietti alla condizione di logori o danneggiati.

Sono d'accordo con l'onorevole senatore Finali quanto alla vigilanza perchè con ciò non venga minimamente ad eccedersi quella circolazione che è stabilita per legge; ma altro è essere d'accordo sulla vigilanza che è necessaria, altro è stabilire una quantità fissa.

Dove io dovrei fare largo encomio e fo invece censura all'Ufficio centrale si è sopra una

modificazione introdotta alla disposizione di legge che concerne i conti fruttiferi.

La minoranza dell'Ufficio centrale propone che non sia sempre più del quarto della ragione dello sconto la misura degli interessi del conto corrente, mentre invece il disegno di legge dopo un certo periodo di tempo, dice che può essere anche del terzo.

Sicuro che io debbo far lode alla minoranza dell'Ufficio centrale, perchè per me, sempre devoto a certi principî teorici, una delle disposizioni che maggiormente mi offende in una legge, la quale concerne biglietti pagabili a vista ed al portatore, si è quella che ammette i conti fruttiferi ad interessi.

Decisamente, se parliamo della legge secondo i principî, che sono di diritto comune per quanto concerne gli Istituti che mettono in circolazione biglietti pagabili a vista ed al portatore, non si potrebbero ammettere affatto i conti fruttiferi ad interesse, e per questo io dovrei lodare la limitazione introdotta dalla minoranza dell'Ufficio centrale. Ma allora bisognava entrare in una via più larga e discutere la legge. Se avessimo creduto possibile di far ciò utilmente, con una qualche probabilità di poi trovare consentimento nell'altro ramo del Parlamento, ed allora, in verità, si doveva venire a qualche cosa di più che ad una semplice limitazione; bisognava restituire ad una Banca, la quale mette in circolazione dei biglietti a vista ed al portatore, il suo vero e proprio carattere.

Una buona volta, che non si vuol far questo, non rimane, che riconoscere le ragioni di ordine pubblico, assai più che di ordine economico, che hanno fatto sì che il Governo del Re in questo proposito abbia ceduto all'opinione la quale è prevalsa nella Camera dei deputati.

Vengo a quelle proposte che in fondo sono consentite da tutti, ma con questa differenza che la minoranza dell'Ufficio centrale vorrebbe già scritte nella legge quelle disposizioni sotto forma precisa di articoli di legge, mentre invece la maggioranza dell'Ufficio centrale si accontenta di quello che siamo soliti a dire *ordine del giorno*. Non farò la questione del numero delle linee, perchè se è esatto il computo delle linee fatte dal senatore Rossi per l'ordine del giorno, numero, che lo spaventa, in verità io

non so che cosa guadagni col divenire articolo di legge.

Bensi mi bisogna fare una distinzione fra i vari provvedimenti pei quali si fa tale discussione: quello che concerne la Commissione di vigilanza e quello che concerne invece la cessazione del corso legale.

Comprendo che quando viene il momento della cessazione del corso legale non avremo più dinanzi a noi il Ministero presente; almeno speriamo nel frattempo di andare al Governo anche noi. (*ilarità*)... non avremo al potere i ministri che oggi governano la cosa pubblica. Quindi un impegno, che oggi prendesse il Governo, non avrebbe quel carattere che potesse altrettanto rassicurare il Senato quanto un impegno che prenda per la Commissione di vigilanza, perchè sta del tutto in lui di recarlo in atto.

Le discrepanze fra gli uni e gli altri sulla composizione della Commissione son minime: possono intendersi. Possono intendersi in quanto fa d'uopo sulle attribuzioni di essa. Possono e devono chiarire l'indole vera della Commissione.

Ma poi perchè fare una questione grossa che la Commissione sia istituita piuttosto per legge che per decreto reale da essere convertito esso pure in legge?

Quello che importa si è che la vigilanza vi sia ed efficace.

Per dimostrare com'io sia profondamente persuaso della necessità della vigilanza, lo dirò colle parole stesse dell'onorevole senatore Finali.

Leggo una bella pagina della sua relazione.

Quando si vegga che gli intendimenti sono comuni, perchè far credere ad uno screzio?

« Anche le più liberali dottrine non ammettono che la emissione e la circolazione dei biglietti siano in piena balia degli Istituti emittenti; e vogliono che la legge ponga ad essa limiti e freni, e le circonda di garanzie desiderate nel pubblico interesse e in quello del credito. La cosa è tanto più necessaria, quando i biglietti abbiano, come hanno da tanti anni presso di noi, il corso legale, che li eleva a funzione di moneta. Inoltre fa d'uopo che lo Stato, concedente il privilegio della emissione, e tutore di ogni grande interesse pubblico, abbia sempre e ad ogni ora il mezzo sicuro per constatare

da se stesso l'emissione e la circolazione dei biglietti. A tacere delle circolazioni abusive od in eccesso, nelle quali in addietro peccarono dal più al meno tutti gl'Istituti nostri di emissione, e di quella che ancora perdurava il 10 gennaio presso i Banchi meridionali, l'esempio disastroso della Banca Romana insegna a quali risultati possa condurre la improvvida o insufficiente vigilanza dello Stato. Quei savi, che per svincolare l'attività umana dai pesi che la opprimevano e dai vincoli che la paralizzavano, propugnarono la teorica del lasciar fare e lasciar passare, non pensarono mai che questa potesse applicarsi a Banche privilegiate di emissione di biglietti a vista e al portatore.

« Tanto è da una parte il pericolo e il danno; e tanto dall'altra parte in un'Amministrazione bancaria non abbastanza oculata ed onesta, soprattutto quand'è protetta dal corso legale dei suoi biglietti, che fa loro acquistare una forza artificiale d'espansione, è forte l'incentivo ad infrangere e oltrepassare il limite della sua legittima e normale circolazione, che non saranno per avventura mai troppe le cautele legislative, per rendere impossibili le eccedenze di circolazione, e per fare loro argine con efficaci sanzioni. A questo fine gioverebbe per certo avere un termine ed un limite fisso, e non quotidianamente mutabile, per il dedursi, che oggi si fa dalla circolazione, dei biglietti propri dell'Istituto di emissione, esistenti nelle sue casse per le occorrenze del servizio; onde si rende malagevole, malgrado il buon volere delle stesse Direzioni degli Istituti, in ogni giorno determinarla con precisione. Meglio sarebbe, nel fissare per legge il limite della circolazione, tener conto di queste occorrenze.

« Ma quanto è più di una buona legge, importa che il Governo in avvenire, meglio che non abbia fatto in passato, osservi e faccia osservare le leggi con assidua e vigile cura. Quasi sempre la inosservanza o la violazione della legge è la prima volta determinata da un fine plausibile; ma, aperta la breccia, vi passano poi facilmente gli abusi; e alla bontà del fine sovrasta l'obbligo di osservare la legge ».

Tutto sta bene, ma non facciamo supporre che tutto si riduca ad un mero ordine del giorno.

Ad un ordine del giorno sì, ma il quale porta con sé non già un semplice decreto Reale, bensì un decreto Reale da essere convertito in legge.

Chi prende questo impegno? Quel presidente del Consiglio dei ministri che non ha fretta di andarsene, e che sa di avere del tempo di avanzo per effettuare il suo impegno.

Signori senatori, io debbo volentieri citare me stesso perchè mi ha citato il relatore Barsanti, al quale di nuovo rendo grazie. Le parole colle quali esprimevo tanti anni or sono il mio pensiero sono quelle medesime che ho sempre ripetuto ai Ministri delle finanze e del Tesoro e nelle undici relazioni, che mai non hanno sollevato nessuna recriminazione, nessuna accusa, nessuna censura da parte del Parlamento.

Queste parole esprimono l'intimo mio pensiero su quello che veramente occorre per la economia dello Stato.

Esse sono: « L'efficacia della legge dipende anche, oltrechè dalle annate propizie e dagli eventi che sono in mano di Dio, dai provvedimenti che debbono accompagnarla ed eseguirla ».

Provvedimenti nel corso dell'esecuzione della legge e provvedimenti di legge ne occorreranno nè pochi.

Noi stabiliamo la cessazione del corso legale, e sia, ma non è per effetto della legge, che discutiamo, che il corso legale possa cessare.

Esso non cesserà se non quando sia entrata nello Stato la moneta. Non cesserà se non quando, potendo essere vero corso legale, non sarebbe nemmeno tale da lamentarsi siccome quando dissimula il corso forzoso.

Il farlo cessare dipende dunque da tutte le forme varie che può avere l'attività nazionale nei commerci, nelle industrie, nelle stesse scienze: poichè solo mediante essa si accresce la ricchezza privata e la pubblica.

L'economia della nazione dipende in modo particolare dai cittadini, ma bisogna che questi non siano oppressi dalle leggi tributarie.

Io conosco le nostre strettezze; non molto esigo dal Governo del Re, ma sarei contento che questo fosse un concetto il quale venisse via via prevalendo nel governo della cosa pubblica.

Ed ora, signori senatori, vi ringrazio della vostra benevolenza, tanto più a questa stagione, a quest'ora, e confido, che vogliate riconoscere in me oggi tanta indipendenza nel-

---

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 AGOSTO 1893

---

l'aderire a questo disegno di legge, quanta voi me ne avete attribuita in una recente occasione in cui ho combattuto lo stesso ministero che ci sta davanti (*Bene, bravo*).

PRESIDENTE. Vista l'ora tarda rimanderemo il seguito della discussione a domani.

La seduta è sciolta (ore 6 e 30 pom.).

